

DELIBERA N. 189/23/CONS

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70 DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. b), nn. 3 e 4-bis, e l'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 2;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

VISTA la Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”);

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche Regolamento sui servizi digitali o “DSA”) e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 8;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* (di seguito, anche solo “LDA”);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”* (di seguito, anche il Decreto);

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017”* (di seguito, “Legge europea 2017”) e, in particolare, l’articolo 2; rubricato *“Disposizioni in materia di diritto d’autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE”*, il quale dispone che *“1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell’informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti. 2. L’Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell’Autorità. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 l’Autorità individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall’Autorità medesima”*;

VISTA la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle *“Sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale”* (2020/2073(INL)) del 19 maggio 2021 (di seguito, anche “Risoluzione”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea sulla lotta alla pirateria online di eventi sportivi e altri eventi in diretta (C (2023) 2853 final) del 4 maggio 2023 (di seguito, anche “Raccomandazione”);

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”* (di seguito, anche “legge antipirateria”) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie Generale n. 171 del 24 luglio 2023;

TENUTO CONTO della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, nonché in materia di commercio elettronico;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”* (di seguito, “Regolamento sul diritto d'autore o Regolamento dda”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità”*;

VISTA la delibera n. 445/22/CONS, del 20 dicembre 2022, recante *“Avvio di una consultazione pubblica sullo schema di Delibera recante modifiche al regolamento in materia di Tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione Elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS”*;

VISTA la notifica effettuata ai sensi della direttiva 2015/1535/UE, in data 22 marzo 2023, alla Commissione europea per il tramite dell'Unità centrale di notifica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (identificativo 2023/0123/I);

VISTI i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte dei seguenti soggetti: AIIP - Associazione Italiana Internet Provider (prot. n. 0054646 del 27 febbraio 2023), CFWA - Coalizione per il Fixed Wireless Access (prot. n. 0038993 del febbraio 2023), CRTL - Confindustria Radio Televisioni (prot. n. 0054049 del 24 febbraio 2023), Dazn Limited (prot. n. 0053529 del 24 febbraio 2023), Discovery Italia (prot. n. 0053441 del 24 febbraio 2023), Fapav - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (prot. n. 0053835 del 24 febbraio 2023), Fastweb Spa (prot. n. 0035185 dell'8 febbraio 2023) a seguito di richiesta di proroga (prot. 0019494 del 24 gennaio 2023), FPM – Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale e DCP (Digital Content Protection) (prot. n. 0037842 del 10 febbraio 2023), Iliad Italia Spa (prot. n. 0043738 del 16 febbraio 2023), LBA - Lega Basket Serie A (prot. n. 0022781 del 27 gennaio 2023), Lega Pro - Lega Italiana Calcio Professionistico (prot. n. 0029619 del 2 febbraio 2023), LNPA – Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 0022343 del 27 gennaio 2023), LNPB - Lega Nazionale Professionisti Serie B (prot. n. 0018744 del 24 gennaio 2023), RTI – Reti Televisive Italiane Spa (prot. n. 0053663 del 24 febbraio 2023), Paramount (prot. n. 0054647 del 27 febbraio 2023), Sky Italia Srl (prot. n. 0037769 del 10 febbraio 2023), Telecom Italia Spa (prot. n. 0052460 del 23 febbraio 2023), Vianova Spa (prot. n. 0036192 del 9 febbraio 2023), Vodafone Italia Spa (prot. n. 0056379 del 28 febbraio 2023) a seguito di richiesta di proroga (prot. n. 0018765 del 24 gennaio 2023), Wind Tre Spa (prot. n. 0053700 del 24 febbraio 2023), a seguito di richiesta di proroga (prot. n. 0021330 del 26 gennaio 2023).

ESAMINATE le osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei seguenti soggetti che ne hanno fatto richiesta: AIIP - Associazione Italiana Internet Provider, di seguito anche AIIP (prot. n. 0023696 del 30 gennaio 2023), CFWA - Coalizione per il Fixed Wireless Access, di seguito anche CFWA (prot. n. 0038993 del 13 febbraio 2023), CRTL - Confindustria Radio Televisioni, di seguito anche CRTL (prot. n. 0027362 del 1° febbraio 2023), Dazn Limited, di seguito anche Dazn (prot. n. 0023666 del 30 gennaio 2023), Fapav - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, di seguito anche Fapav (prot. n. 0002468 del 5 gennaio 2023), Fastweb Spa, di seguito anche Fastweb, con contestuale richiesta di proroga (prot. n. 0019494 del 24 febbraio 2023), FPM – Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale e DCP (Digital Content Protection), di seguito anche FPM (prot. n. 0037842 del 10 febbraio 2023), Iliad Italia Spa, di seguito anche Iliad (prot. n. 0015619 del 20 gennaio 2023), LBA - Lega Basket Serie A, di seguito anche LBA (prot. n. 0022781 del 27 gennaio 2023), Lega Pro - Lega Italiana Calcio Professionistico, di seguito anche Lega Pro (prot. n. 0029619 del 2 febbraio 2023), LNPA – Lega Nazionale Professionisti Serie A, di seguito anche LNPA (prot. n. 0022343 del 27 gennaio 2023), LNPB - Lega Nazionale Professionisti Serie B, di seguito anche LNPB (prot. n. 0018744 del 24 gennaio 2023),

RTI – Reti Televisive Italiane Spa, di seguito anche RTI (prot. n. 0016528 del 20 gennaio 2023), Sky Italia Srl, di seguito anche Sky (prot. n. 0018382 del 24 gennaio 2023), Telecom Italia Spa, di seguito anche TIM (prot. n. 0027155 del 1° febbraio 2023), Vianova Spa, di seguito anche Vianova (prot. n. 0018500 del 24 gennaio 2023), Vodafone Italia Spa, di seguito anche Vodafone (prot. n. 0009415 del 13 gennaio 2023), Wind Tre Spa, di seguito anche Wind Tre (prot. n. 0021303 del 26 gennaio 2023)

PRESO ATTO, in via preliminare, delle modifiche intervenute al quadro normativo di riferimento di rango euro-unitario e nazionale;

CONSIDERATO in particolare quanto segue in relazione al quadro normativo di riferimento:

- a livello europeo, l'approvazione del Regolamento 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche Regolamento sui servizi digitali o “DSA”) introduce significative novità nel contrasto alla diffusione on line di contenuti illeciti;

- l'art. 89 del DSA, recante modifiche della Direttiva sul commercio elettronico, prevede che gli articoli da 12 a 15 di tale direttiva sono soppressi e che i riferimenti a quegli articoli si intendono fatti, rispettivamente, agli articoli 4, 5, 6 e 8 del nuovo Regolamento;

- gli articoli 4, 5 e 6 citati, sulla scorta della definizione di “servizio intermediario” di cui all'art. 3 del medesimo Regolamento DSA, definiscono, rispettivamente, i servizi di “*mere conduit*”, “*caching*” e “*hosting*” senza apportare, per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento, significative variazioni alle precedenti definizioni. L'art. 8, peraltro, conferma in capo ai medesimi soggetti l'esenzione di responsabilità intesa come assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti;

- ne consegue che la portata applicativa degli articoli 14, 15 e 16 del Decreto – allo stato non modificato dal legislatore nazionale - e la giurisprudenza comunitaria e nazionale maturata in applicazione degli stessi restano fermi in particolare per i fini di cui al presente provvedimento. Tali disposizioni prevedono che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza possa esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso. Resta fermo, infatti, come previsto dall'articolo 17 del Decreto, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

- la Raccomandazione sulla lotta alla pirateria online di eventi sportivi e altri eventi in diretta conferma la particolare attenzione prestata a livello europeo alla tutela del copyright mediante un'adeguata ed efficace azione di contrasto di ogni forma di pirateria on line e, specificamente, di quella riferita agli eventi live rispetto ai quali è noto il danno che ne deriva in termini occupazionali ed economici;

- la Raccomandazione, richiamando le disposizioni vincolanti derivanti da altri plessi normativi europei (Direttive 2000/31/EC, 2001/29/EC, 2002/58/EC, Regolamento (EU) 2022/2065, direttiva (EU) 2019/790 and Direttiva 2004/48/EC), intende incoraggiare gli Stati membri (e per essi, le autorità nazionali competenti, i titolari dei diritti e i fornitori di servizi intermediari) ad adottare misure effettive, appropriate e proporzionate *“to combat unauthorised retransmissions of live sports events and other live events in accordance with the principles set out in this Recommendation and in full compliance with Union law, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union”*;

- in particolare, la Raccomandazione persegue, tra l'altro, l'obiettivo di minimizzare il danno causato dalla ritrasmissione non autorizzata degli eventi sportivi attraverso un intervento tempestivo (durante la ritrasmissione) da parte del prestatore di servizi intermediari. A questo fine, titolari dei diritti e prestatori di servizi intermediari collaborano *“developing and using technical solutions aimed at facilitating the processing of notices, such as application programming interfaces”*. Per assicurare la massima efficacia dell'intervento, la Raccomandazione prevede che le ingiunzioni abbiano natura *“dinamica”*;

- al contempo, allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco, è previsto che *“Member States are encouraged to ensure that holders of rights in live transmission of sports events regularly update the information on the internet locations which are no longer used for unauthorised retransmission of sports events, so that the restrictions on these internet locations may be removed”*;

- sulla scorta degli indirizzi espressi nella predetta Raccomandazione, la legge antipirateria, che entrerà in vigore l'8 agosto 2023, rafforza i poteri già attribuiti ad Agcom in materia di tutela del diritto d'autore on line e di contrasto alla pirateria introducendo previsioni del tutto coerenti con i contenuti del provvedimento oggetto della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 455/22/CONS. In particolare, l'art. 2 prevede che l'Autorità adotti *“ingiunzioni dinamiche”* in quanto il provvedimento con il quale ordina ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite si estende altresì *“a ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura”*;

- laddove ricorrono condizioni di “gravità e urgenza” che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, tra i quali sono espressamente indicati gli eventi sportivi, l’Autorità con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddiritorio su istanza dei soggetti legittimati – del pari ivi individuati - ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP. Per assicurare la massima efficacia, la norma prevede che il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell’inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima. È fatta salva la facoltà di proporre reclamo avverso tale decisione;

- l’elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente, che il titolare indica nell’istanza e che sono indicati nel provvedimento cautelare, può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e “comunicato direttamente e simultaneamente dall’Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione” (enfasi aggiunta);

- in particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n.93 *“I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell’Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell’elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente”*;

- l’effettiva implementazione delle misure è previsto che avvenga attraverso una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione, i quali concorreranno alla definizione dei requisiti tecnici e operativi nell’ambito di un tavolo tecnico istituito presso Agcom;

RILEVATO, altresì, che, a norma dell’articolo 4 del Decreto, i *“diritti d’autore”* e i *“diritti assimilati”* sono esclusi dall’applicazione delle specifiche disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, concernenti il divieto, nel cosiddetto *“ambito regolamentato”*, di *“limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro”*;

RILEVATA dunque la necessità di integrare il Regolamento allo scopo di introdurre una procedura volta ad una celere ed efficace tutela della legittima fruizione di contenuti audiovisivi di eventi sportivi in diretta e assimilati attraverso l’adozione di un provvedimento inibitorio cautelare. Funzionale all’esigenza di celerità è l’agevole accertamento in sede istruttoria della titolarità dei diritti in quanto, come già rilevato,

anche in ragione delle modalità di assegnazione delle licenze e della preventiva conoscibilità delle piattaforme/siti attraverso cui è autorizzata la diffusione dei contenuti, è possibile verificare con certezza, *a contrario*, quali siano gli indirizzi telematici non autorizzati;

RILEVATO pertanto quanto segue in ordine alla procedura finalizzata all'adozione di provvedimenti inibitori cautelari per il contrasto alla diffusione illecita di eventi sportivi in diretta e assimilati:

- la procedura è volta a garantire la cessazione della condotta illecita, ma anche a impedirne e prevenirne il ripetersi. Il procedimento cautelare è avviato su istanza dei titolari dei diritti o dei loro aventi causa sui quali grava l'onere di fornire ogni evidenza in ordine alla titolarità dei diritti e agli indirizzi telematici che possono diffondere lecitamente i contenuti, nonché di indicare quelli che illecitamente diffondono i contenuti in diretta o assimilati;

- l'Autorità, accertati il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*, emana l'ordine cautelare. Quanto al *fumus*, come osservato sulla scorta della giurisprudenza euro-unitaria, la lesione deve essere obiettivamente rilevabile, in via esemplificativa anche attraverso: la presenza di attività di pubblicità o promozione in violazione dei diritti della ricorrente tramite i servizi illegali; l'incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione dei diritti della ricorrente tramite i servizi illegali; la messa a disposizione degli utenti di indicazioni in merito alle modalità tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente tramite i servizi IPTV illegali; lo scopo di lucro nell'offerta illegale delle opere digitali in questione, desumibile anche dal carattere oneroso della loro fruizione; quanto al *periculum in mora*, sempre in via esemplificativa, anche avendo riguardo al pregiudizio per il valore dell'opera, a causa dei tempi e delle modalità di immissione sul mercato tipiche della stessa, nonché al valore economico dei diritti violati e il conseguente danno per il titolare. L'ordine va eseguito entro il termine stabilito dall'Autorità e comunque entro 24 ore dalla notifica;

- a seguito dell'emanazione dell'ordine cautelare, i titolari dei diritti possono segnalare all'Autorità qualsiasi ulteriore sito internet rispetto a quelli precedentemente indicati nella prima istanza, tramite i quali avvengono violazioni degli stessi diritti rispetto a quelle già ritenute sussistenti dall'Autorità. La segnalazione è procedibile a condizione che i titolari dei diritti, fornendo altresì prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, indichino, sotto la propria esclusiva responsabilità, che gli indirizzi IP identificativi dei "Main server" e dei "Delivery Server" dei siti in questione e i nomi di dominio a loro associati, abbiano il carattere dell'univocità: i dati tecnici comunicati ai destinatari dal titolare devono risultare univocamente destinati alla lesione dei diritti di proprietà intellettuale del titolare istante. L'Autorità, anche attraverso la piattaforma tecnologica, verifica la conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute che devono essere tempestivamente ricevute dai fornitori di servizi al fine di garantire il blocco entro i 30 minuti previsti dalla legge;

- considerato che i prestatori di servizi della società dell'informazione sono tenuti ad adempiere con il *“dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite”*, essi provvedono all'esecuzione delle inibitorie amministrative cautelari adottate dall'Autorità;

- l'esecuzione dell'inibitoria cautelare non impone al prestatore di servizi un obbligo di sorvegliare, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite: essa avviene, dunque, nel rispetto del regime di esenzioni agli stessi assicurato;

- come previsto dal vigente art. 9-bis del Regolamento dda, ai prestatori di servizi destinatari dell'ordine, nonché all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito internet è riconosciuto il potere di proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare entro cinque giorni dalla ricezione del medesimo;

- in ogni caso, a seguito delle segnalazioni successive i destinatari del provvedimento procedono alla disabilitazione dell'accesso a tutti gli altri siti internet tramite i quali avvengono le violazioni;

RITENUTO dunque, alla luce di quanto sopra esposto, che sia coerente con l'ordinamento europeo e nazionale prevedere uno specifico procedimento cautelare finalizzato all'adozione da parte dell'Autorità di un ordine di disabilitazione dell'accesso alle opere audiovisive riguardanti manifestazioni sportive in diretta e assimilate diffuse illegalmente *on line*, in cui i soggetti istanti - provata la titolarità dei diritti sui predetti contenuti, individuati gli indirizzi telematici autorizzati alla trasmissione e quelli che, invece, risultano diffondere i contenuti illegittimamente, nonché provata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* - chiedano contestualmente che il medesimo ordine sia eseguito dai destinatari anche rispetto agli ulteriori indirizzi telematici oggetto di successive segnalazioni. Per le successive segnalazioni, la disabilitazione deve essere effettuata immediatamente e comunque non oltre trenta minuti dal ricevimento della comunicazione. Tale procedimento, infatti, oltre a consentire l'emanazione di un provvedimento che inibisca immediatamente le condotte violative già perpetrate tramite i siti, consente di prevenire le successive e ulteriori condotte illecite, in quanto gli indirizzi telematici successivamente individuati veicolano contenuti equivalenti rispetto a quelli già oggetto di inibitoria senza che il prestatore sia gravato da alcun onere di sorveglianza. Le segnalazioni successive alla prima istanza, in ragione della procedura automatizzata attraverso cui vengono gestite nei tempi stringenti funzionali a garantire la tutela adeguata ai titolari dei diritti, non sono notificate all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito internet o comunque ai soggetti cui è riconducibile l'indirizzo telematico, eventualmente rintracciabili. Tuttavia, al fine di assicurare anche in questo caso il pieno rispetto delle garanzie procedurali, la pagina di reindirizzamento di cui all'art. 8, comma 5, del Regolamento contiene in questo caso l'avviso della possibilità di presentare reclamo, anche tramite *link* che rimanda al sito dell'Autorità in cui sono dettagliate le relative modalità;

RITENUTO che il pieno dispiegarsi degli effetti della procedura cautelare *de qua* è connesso all'implementazione di una piattaforma, così come prevede anche la legge n. 93/2023, che si avvale di misure tecnologiche che consentano una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all'ordine cautelare affinché il prestatore del servizio possa procedere alla disabilitazione dell'accesso agli indirizzi telematici oggetto della segnalazione medesima nelle tempistiche idonee ad assicurare una effettiva tutela. L'Autorità, inoltre, ai sensi dell'art. 2 della sopracitata legge, estenderà la procedura descritta, a valle di un'ulteriore consultazione pubblica da avviare entro il prossimo mese di settembre, a tutti gli eventi audiovisivi live o assimilabili al fine di garantire la più efficace tutela del diritto d'autore e dei correlati diritti di sfruttamento economico;

PRESO ATTO del decorso del termine di *stand still* a seguito della notifica di regola tecnica effettuata ai sensi della citata direttiva 2015/1535/UE. In particolare, a seguito delle richieste di chiarimenti della Commissione europea pervenute per il tramite della Unità centrale di notifica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 19 aprile 2023 (prot. n. 0106318), l'Autorità ha fornito i chiarimenti richiesti nel termine indicato. La Commissione non ha formulato alcuna successiva osservazione. Ne consegue che il provvedimento può essere approvato in via definitiva;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento sul diritto d'autore on line, il quale contiene una clausola di rivedibilità per cui l'Autorità può *“rivedere il regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione, nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati”*;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

- con riferimento alle proposte emendative e/o integrative formulate dai partecipanti alla consultazione nel merito delle proposte di modifica al Regolamento sul diritto d'autore on line, si ricostruiscono qui di seguito le principali posizioni rappresentate, fornendo di volta in volta l'indicazione dei motivi che hanno indotto ad accogliere una soluzione piuttosto che un'altra così come confluita nel testo finale del Regolamento:

Osservazioni di carattere generale

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Diversi soggetti esprimono apprezzamento per l'operato dell'Autorità e per l'impegno dalla stessa profuso in materia di tutela del diritto d'autore e condividono la scelta di introdurre una modifica regolamentare che preveda la possibilità per la medesima, su richiesta motivata, di ordinare agli operatori di *mere conduit* di porre fine alle violazioni dei diritti d'autore, in tempiceleri e certi, sul presupposto che un'efficace tutela contro le violazioni del *copyright* non può prescindere da strumenti giuridici di intervento

cautelare caratterizzati in quanto tali da celerità e immediatezza.

Un altro rispondente sottolinea il ruolo centrale di Agcom nella lotta alle violazioni del diritto d'autore e del Regolamento, che definisce un *unicum* a livello internazionale che ha consentito di ottenere enormi risultati in termini di tutela della proprietà intellettuale. Particolarmente apprezzata da tale soggetto è l'introduzione dell'ingiunzione dinamica, misura già sperimentata sia in sede di giudizio penale che civile e che si è dimostrata nel corso dell'ultimo periodo estremamente efficace e in grado di rispondere alle sfide poste dalle recenti novità tecnologiche in tema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Sottolinea che le modifiche proposte rappresentano un valido strumento per colpire fenomeni di pirateria in crescita esponenziale anche in ambito musicale, quali concerti live trasmessi sul web e sui social network, DJ set trasmessi live su diverse piattaforme o eventi live di natura diversa che prevedono utilizzo di musica tutelata. Ritiene che in proiezione futura il nuovo regolamento potrebbe rivelarsi molto utile anche per colpire l'utilizzo non autorizzato di contenuti musicali nel metaverso. Rileva, infine, che il concetto di "evento live" debba essere considerato in termini estensivi, includendo anche contenuti cosiddetti "*time-sensitive*" quali la diffusione di *pre-release* o la diffusione live di *playlist* non autorizzate sulle piattaforme di *streaming*, tramite bot dedicati o in gruppi di ascolto chiusi o aperti.

Lo stesso sottolinea, in linea generale, che l'introduzione delle modifiche proposte genera un forte squilibrio fra la tutela garantita ai *broadcaster* e quella garantita alle altre industrie del diritto d'autore. Ciò in quanto mentre l'obbligo per gli Internet Service Provider (di seguito anche ISP) di applicare il blocco entro 30 minuti è legato alla specificità del fenomeno e, salvo casi particolari come i concerti in live *streaming* e similari, è corretto prevedere tale misura per il settore in oggetto, altre misure, quali il blocco a livello IP oltre che DNS e le nuove procedure di segnalazione, sia in termini quantitativi che dal punto di vista delle tempistiche, introducono un inaccettabile sbilanciamento, offrendo ai titolari dei diritti sulle trasmissioni degli eventi live strumenti di intervento e procedure decisamente vantaggiose e molto più efficaci.

Il medesimo soggetto sottolinea poi che tutte le industrie del diritto d'autore hanno chiesto con forza, fin dall'approvazione del Regolamento, l'applicazione del blocco congiunto IP e DNS, misura che aumenterebbe esponenzialmente l'efficacia del Regolamento stesso. Sottolineando che l'eventuale introduzione del blocco IP solo per un settore industriale rappresenterebbe una discriminazione incomprensibile, chiede, quindi, che il blocco IP venga previsto immediatamente per tutte le violazioni della norma sul diritto d'autore. Chiede, inoltre, di prevedere anche per le altre industrie del diritto d'autore la possibilità di accedere a procedure più snelle di segnalazione degli illeciti che consentano di aumentare la quantità di violazioni comunicate, onde evitare di rafforzare ulteriormente lo squilibrio menzionato.

Un altro soggetto, in via preliminare, auspica che le proposte di modifica al Regolamento possano generare un corretto riequilibrio a favore dei titolari di diritti sui contenuti protetti dal diritto d'autore. Ciò in quanto la diffusione illegale di contenuti relativi ad eventi sportivi in diretta genera un danno economico ingente al settore nel suo complesso e alle

realità operanti nel mondo sportivo pregiudicandone la sostenibilità economica. Sottolinea che il disvalore derivante dalla trasmissione illecita di contenuti protetti da diritti d'autore si misura, oltre che in rapporto al gravissimo pregiudizio patrimoniale e sociale, anche in termini di danno derivante dalla grave lesione all'immagine commerciale del titolare dei diritti, soprattutto con riferimento allo *streaming* degli eventi sportivi in diretta. Sostiene che l'Autorità è, non solo, legittimata ma, soprattutto, chiamata a svolgere un ruolo attivo nell'intervento mediante azioni inibitorie nei confronti delle violazioni in corso, ma anche delle azioni reiterate ed equivalenti. Tuttavia, ritiene che l'intervento cautelare, come proposto nel testo in consultazione, rischia di non soddisfare appieno e concretamente l'esigenza di tutela della situazione giuridica per la quale si invoca. Sottolinea che è indispensabile e irrinunciabile l'introduzione di una tempistica massima, entro e non oltre l'avvio della prossima stagione del campionato di calcio di serie A, per l'adozione e l'implementazione del Regolamento, in quanto se l'intervento regolamentare producesse i suoi effetti in una data successiva si configurerebbe un grave pregiudizio derivante dalla non tempestiva adozione di un Regolamento la cui esigenza sociale è oggettiva e, ormai, largamente condivisa.

Un soggetto evidenzia la carenza di legittimazione dell'Autorità in materia di diritto d'autore e rileva l'effetto anticoncorrenziale del provvedimento posto in consultazione che espone gli operatori medio-piccoli a maggiori costi e responsabilità giuridiche che non hanno titolo per assumere, mettendo così a rischio la sostenibilità dei loro modelli commerciali.

Un soggetto riconosce la gravità del fenomeno e – come *mere conduit* – si rende disponibile a collaborare con tutti gli *stakeholder* per trovare la migliore soluzione possibile. Nota, tuttavia, che il pregevole lavoro di analisi dell'Autorità non prende in considerazione e non valuta adeguatamente gli impatti economici derivanti dalle disposizioni ipotizzate a carico degli operatori di accesso. Le modalità tecniche, burocratiche, amministrative che sottostanno alla possibilità di eseguire gli obblighi di inibizione (blocco dell'accesso tramite DNS o IP), per i numerosi illeciti che si perpetrano online, comportano costi aggiuntivi che non trovano riscontro nelle tariffe praticate verso l'utenza e che pertanto risultano come oneri straordinari per le singole aziende e per i quali non si riconosce in nessuna di queste fattispecie al *provider* destinatario dell'ordine di inibizione, alcuna forma di ristoro economico per l'attività posta in essere a difesa del diritto economico del terzo. Inoltre, ritiene che la fattispecie della tutela delle dirette sportive preveda peculiarità finora inedite e tempistiche che metterebbero in grave crisi un *mere conduit*. La misura in esame richiede – per una corretta esecuzione da parte del *provider* di accesso – una ulteriore dotazione finanziaria, tecnologica e di personale specializzato, elementi sottolineati da più ISP, che dovrà essere assunta esclusivamente per poter dare piena esecuzione agli ordini di inibizione così come vengono prospettati nel provvedimento, ovvero nei tempi ipotizzati. Sottolinea, infine, che, se è chiara la normativa del *mere conduit* in merito ai mancati obblighi di sorveglianza, dal nuovo provvedimento risulta emergere una responsabilità nella quale potrebbe incorrere il fornitore di accesso ad Internet per non aver eseguito immediatamente – a maggior

ragione se entro il termine di 30 minuti - l'ordine di inibizione cautelare da parte di Agcom. Secondo il rispondente è impossibile immaginare che i nuovi compiti prefigurati nella delibera in esame e a carico dei *mere conduit* – in assenza di qualunque forma di ristoro economico – possano essere espletati con le risorse umane e finanziarie attualmente disponibili.

Pertanto, richiede fin da subito di approfondire e considerare meglio la fase esecutiva della misura in esame, poiché alcune misure pensate per arginare il fenomeno della pirateria online ai danni dei titolari dei diritti sugli eventi sportivi in diretta, potrebbe portare ad una impossibilità esecutiva, oggettiva e materiale dell'obbligo che si intende porre a carico dei *provider* di accesso.

[OMISSIONIS]

Diversi soggetti condividono la preoccupazione in ordine alla crescente diffusione illegale online di contenuti relativi ad eventi sportivi live e confermano il proprio impegno a mettere in campo tutte le misure idonee a contrastare la pirateria digitale.

Alcuni soggetti rilevano come il contrasto alla pirateria potrebbe avvenire a cura della società titolare dei diritti del contenuto ricorrendo a soluzioni di accesso condizionato. Tali sistemi di *conditional access*, unitamente a soluzioni di *watermarking*, consentirebbero al titolare dei diritti di identificare quale utente ha reso disponibile il contenuto *on line* e di provvedere a disabilitarlo in tempi rapidi, annullando così la trasmissione pirata, e garantendo tempi più rapidi di intervento.

Un rispondente osserva che esistono poi limiti strutturali di tipo tecnico relativamente alla capacità di smaltimento degli ordini di blocco. In particolare, tali aspetti riguardano la capacità complessiva di evasione della piattaforma (numerosità di indirizzi Internet/FQDN che sarà contenuta in ciascuna comunicazione di blocco) la frequenza dell'invio dell'ordine di oscuramento (lasso di tempo minimo che intercorre tra un ordine di oscuramento ed il successivo, ovvero numero massimo di operazioni di blocco/sblocco erogabile in un determinato intervallo di tempo), l'impossibilità di procedere a blocchi/sblocchi ulteriori mentre è in esecuzione l'elaborazione della precedente lista (l'ordine in rete agisce sull'intera lista, procede a bloccare i nuovi IP/FQDN in lista ed a sbloccare gli IP/FQDN non più presenti in lista e non è possibile inserire nuovi ordinativi di blocco/sblocco, almeno fino al completamento delle operazioni di oscuramento/deoscuramento contenute nella lista in fase di elaborazione).

Su tale tematica un altro soggetto fornisce alcune stime relativamente alla capacità di evasione e smaltimento degli ordini di blocco e identifica, inoltre, altri aspetti tecnici di fondamentale importanza da portare all'attenzione nell'ambito del tavolo tecnico: lo storage delle informazioni, la definizione del numero massimo di righe dei file nonché del numero massimo di blocchi/sblocchi realizzabili nei 30 minuti. Su tale ultimo aspetto tale soggetto ipotizza un valore medio dei blocchi di 500 in 30 minuti per tenere conto delle indicazioni sinora emerse nel tavolo dai vari soggetti.

Un altro operatore osserva che la piattaforma possa essere efficacemente utilizzata solo laddove assicuri, nell'ordine: i) che l'accesso alla stessa per gli interessati avvenga con un sistema di autenticazione in grado di garantire la provenienza certa della segnalazione (es. sistema *fingerprint*); ii) due liste distinte, una per gli indirizzi IP, un'altra per i siti oggetto di oscuramento; iii) che i domini vengano specificati in formato *punycode*; iv) la pubblicazione delle liste come file .txt, contenenti esclusivamente le risorse da oscurare al netto delle eventuali risorse il cui oscuramento non è più necessario; v) che le liste non debbano essere manipolate a valle, né manualmente, né da eventuali script automatici; vi) che i file .txt vengano pubblicati solo su *link* statici. Sulla base dell'esperienza maturata in questi anni, anche nella gestione di richieste di oscuramento provenienti da altre Autorità, tale soggetto ritiene che i requisiti sopra indicati siano fondamentali per sviluppare un automatismo in grado di eseguire, senza l'ausilio umano, gli oscuramenti oggetto del provvedimento cautelare. La presenza di errori formali (es. presenza di un dominio non completo in quanto privo del TLD, indicazione dell'URL in luogo del nome a dominio, indirizzo IP non corretto) può impedire l'esecuzione automatica degli oscuramenti, richiedendo l'intervento umano per una gestione corretta e priva di errori. Inoltre, in considerazione della tempistica di adempimento prevista dalla normativa, ovvero 30 minuti dalla ricezione della comunicazione, tale soggetto ritiene che sia difficile prevedere un canale attraverso cui possano essere tempestivamente segnalati e rimossi eventuali errori. Per questo, l'inserimento di risorse non normalizzate (es. indirizzi IP non validi, caratteri non ammessi a DNS) dovrebbe escludere l'inadempimento a carico degli Operatori/ISP qualora l'oscuramento avvenga oltre il limite previsto o escluda una risorsa caratterizzata da errore sintattico. A tal fine, si propone la pubblicazione di una lista per i siti e una per gli indirizzi IP scelta da errori formali e sintattici, affinché gli Operatori/ISP non si trovino nella condizione di non poter adempiere a un oscuramento indipendentemente dalla loro volontà. In conclusione, il rispondente ritiene che l'opzione dello script automatico sia da considerarsi la scelta migliore a livello tecnico, preferendolo a una gestione umana dell'attività di oscuramento, che richiederebbe, necessariamente, un ampliamento della tempistica prevista dalla normativa. Tuttavia, affinché tale automatismo non presenti errori, dovrà essere assegnato agli Operatori/ISP un termine sufficiente per sviluppare tecnicamente lo script ed eseguire i relativi test, solo dopo aver ottenuto dall'Autorità i dovuti chiarimenti circa la comunicazione e la pubblicazione delle liste e la gestione della piattaforma.

Osservazioni dell'Autorità

In via preliminare, si sottolinea che le proposte di modifica poste in consultazione si inseriscono nell'alveo dei poteri conferiti all'Autorità dal vigente quadro normativo. Si ricorda, inoltre, che il Regolamento dda è stato vagliato dal TAR, dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale che hanno confermato i poteri e la legittimità ad agire dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore. Il riconoscimento dei poteri dell'Autorità quale autorità amministrativa competente in materia di tutela del diritto d'autore *online* è stato vieppiù rafforzato dalla già menzionata legge antipirateria, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”*..

Con particolare riferimento alla responsabilità dei soggetti destinatari degli ordini dell'Autorità in materia di violazioni del diritto d'autore o connessi, anche relativi agli eventi sportivi in diretta, si sottolinea che tali soggetti rientrano nel perimetro normativo dettato dalla direttiva sul commercio elettronico e dal relativo Decreto di recepimento. Tali norme disciplinano la responsabilità del prestatore di servizi nell'esercizio delle attività di semplice trasporto (*mere conduit*), memorizzazione temporanea (*caching*) e memorizzazione di informazioni (*hosting*), nonché i poteri spettanti al riguardo alle competenti autorità. Pertanto, anche con riferimento agli ordini impartiti per violazioni inerenti ad eventi sportivi in diretta si applicheranno le medesime norme, richiamate altresì dalla Commissione europea nella Raccomandazione.

La citata Raccomandazione incoraggia gli Stati membri a prevedere ingiunzioni che possono consistere nel blocco dell'accesso a ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta nei confronti dei prestatori di servizi intermediari i cui servizi sono utilizzati a tali fini, *“indipendentemente dall'assenza di responsabilità dell'intermediario”*, allo scopo di porre fine o prevenire tali ritrasmissioni.

La Commissione europea ha incoraggiato, inoltre, gli Stati membri a consentire ai titolari dei diritti sulla trasmissione in diretta di eventi sportivi di chiedere un'ingiunzione prima dell'inizio dell'evento sportivo, anche presentando all'autorità competente prove atte a dimostrare che l'operatore in questione ha già fornito accesso alla ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi simili per i quali detengono i diritti, nonché che l'ingiunzione *“possa essere estesa per consentire il blocco dei servizi pirata che effettuano ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta, anche qualora tali servizi pirata non siano stati identificati al momento della richiesta di ingiunzione, purché si tratti dello stesso evento sportivo”*.

Giova ricordare, inoltre, che dal 2018, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”*, l'Autorità può intervenire a tutela dei diritti d'autore e connessi con l'adozione di ordini cautelari. La summenzionata legge, infatti, ha ampliato gli strumenti a disposizione dell'Autorità per contrastare le violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica mediante l'attribuzione del potere di emanare, su istanza dei titolari dei diritti, inibitorie

amministrative di carattere cautelare nei confronti dei prestatori di servizi della società dell'informazione di cui al Decreto volte a porre "immediatamente" fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi online, nonché poteri specifici in caso di reiterazione delle violazioni già accertate dall'Autorità. In attuazione della menzionata Legge europea, l'Autorità, il 16 ottobre 2018, ha approvato, in esito ad una articolata fase di consultazione pubblica, la delibera n. 490/18/CONS con la quale sono stati introdotti gli articoli 8-bis e 9-bis al Regolamento per introdurre disposizioni aventi ad oggetto i provvedimenti cautelari e le misure contro la reiterazione delle violazioni. Da quella data, nell'esercizio di tal potere cautelare, l'Autorità ha efficacemente adottato numerosi ordini cautelari divenuti definitivi ai sensi dell'art. 9-bis, comma 5, non essendo pervenuto alcun reclamo da parte dei soggetti interessati.

In occasione dell'adozione della delibera n. 490/18/CONS, l'Autorità ha ritenuto di declinare l'avverbio "immediatamente" in un tempo allora giudicato sufficientemente efficace, ossia tre giorni dalla ricezione dell'istanza.

Tuttavia, i titolari dei diritti di eventi sportivi hanno manifestato la necessità di intervenire in tempi più brevi. D'altronde, anche il Parlamento europeo, con la citata Risoluzione, ha sottolineato che, diversamente da altri settori, la maggior parte del valore della trasmissione di un evento sportivo risiede nel fatto che è in diretta e la maggior parte di tale valore è persa al termine dell'evento. La Risoluzione, in particolare, sottolinea che lo *streaming* illegale di trasmissioni di eventi sportivi è più dannoso nei primi 30 minuti in cui sono disponibili online e che è necessaria una reazione immediata per porre fine alla trasmissione illegale online degli eventi sportivi. Il Parlamento europeo ha sottolineato quindi che l'obiettivo da perseguire è la rimozione in tempo reale nei casi di trasmissioni illecite di eventi sportivi in diretta, purché non sussistano dubbi sulla titolarità del diritto e sul fatto che la trasmissione non sia stata autorizzata. La Commissione europea, nello stesso senso, ha sottolineato con la citata Raccomandazione che *"È importante garantire che i rimedi a disposizione dei titolari dei diritti consentano un'azione tempestiva, che tenga conto della natura specifica della trasmissione in diretta di un evento, in particolare della relativa sensibilità al fattore tempo"*.

Nello stesso senso, la legge antipirateria dispone che i destinatari degli ordini dell'Autorità eseguono il provvedimento *"senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione"*.

Ciò premesso e alla luce dello spirito di collaborazione instaurato tra l'Autorità e i soggetti destinatari degli ordini impartiti a norma di legge sin da prima dell'adozione del Regolamento allegato alla delibera 680/13/CONS, l'Autorità ritiene di dover subordinare il pieno dispiegarsi degli effetti della procedura di cui alle modifiche poste in consultazione all'implementazione di una piattaforma che si avvalga di misure tecnologiche che consentano una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all'ordine cautelare, affinché il prestatore del servizio possa procedere alla disabilitazione dell'accesso agli indirizzi telematici oggetto della segnalazione medesima nelle tempistiche idonee ad assicurare una effettiva tutela, come previsto anche dalla legge approvata.

Pertanto, l'Autorità intende sviluppare una piattaforma che, attraverso un sistema *machine to machine*, consenta una gestione automatizzata delle segnalazioni dei titolari allo scopo di garantire, da un lato, una tutela tempestiva ed efficace dei diritti e, dall'altro, le soluzioni tecnologiche meno onerose per gli ISP.

La piattaforma deve avvalersi di una tecnologia che consente di inibire automaticamente e tempestivamente i dati tecnici (FQDN, Indirizzi IP) utilizzati per la diffusione non autorizzata, tramite la rete internet, di contenuti audiovisivi trasmessi in diretta e basarsi su un applicativo in grado di far comunicare e scambiare dati automaticamente tramite interfaccia web e API REST.

La piattaforma risponderà alle esigenze di blocco di ogni tipo di evento live e non solo per quelli sportivi. Conseguentemente, in una seconda fase, potrà essere applicata anche ad eventi in diretta di altra natura, offrendo già le funzionalità necessarie.

L'Autorità ha già avviato un'interlocuzione con i prestatori di servizi destinatari degli ordini di disabilitazione dell'accesso ai siti che trasmettono illecitamente eventi sportivi in diretta, al fine di individuare le soluzioni tecnologiche più adeguate allo scopo del Regolamento e meno onerose per gli ISP.

Contestualmente sono state avviate le preliminari interlocuzioni con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale al fine di prevedere una validazione delle misure di sicurezza ad opera dell'Agenzia medesima.

Come previsto dall'articolo 2 della legge antipirateria, la definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP attraverso cui sono diffusi illecitamente i contenuti protetti avverrà nell'ambito del tavolo tecnico che l'Autorità istituisce con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Le specifiche tecniche, condivise con i partecipanti al tavolo, confluiranno in apposite linee guida dedicate all'implementazione e al funzionamento della piattaforma.

Pertanto, con riferimento all'osservazione secondo la quale la procedura dovrebbe essere applicata sin dall'inizio del campionato di calcio, si rileva che la necessità di tutela dei diritti, già garantita peraltro dall'applicazione del Regolamento, deve essere bilanciata con le esigenze degli operatori delle comunicazioni relative ai tempi tecnici per l'implementazione della piattaforma.

Con riferimento ai rilievi relativi ai costi di implementazione, si sottolinea che l'Autorità si fa carico degli oneri relativi alla realizzazione, al funzionamento e alla manutenzione della piattaforma, che consentirà di limitare al minimo l'intervento umano da parte dei prestatori di servizi e le relative risorse, mediante il contributo posto a carico dei soggetti all'uopo individuati dalla legge.

Quanto alle osservazioni relative al blocco degli indirizzi IP, si ricorda che il Regolamento già prevede la possibilità che l'organo collegiale disponga il blocco IP, come da art. 1, comma 1, *lett. gg*). Tale misura, peraltro espressamente prevista dalla

legge antipirateria, appare necessaria per violazioni per le quali la sola misura del blocco DNS potrebbe essere insufficiente. Dal 2014 (anno di entrata in vigore del Regolamento) ad oggi, le evidenze raccolte dall’Autorità negli anni di applicazione del Regolamento dimostrano che alcuni siti, a seguito dei provvedimenti adottati, si sono rigenerati decine di volte, attraverso *alias* cui corrisponde un medesimo indirizzo IP, l’identità dei soggetti che hanno registrato il nome a dominio, la medesima impostazione grafica.

In tal senso, le evidenze di efficacia fornite dalla prassi applicativa, alle quali l’Autorità, nel 2013, ha subordinato l’applicazione del blocco dell’indirizzo IP suggeriscono che Agcom possa procedere con l’adozione di un ordine di disabilitazione dell’accesso a un sito mediante blocco dell’indirizzo IP. D’altro canto, anche la Commissione europea nella citata Raccomandazione nel definire le ingiunzioni dinamiche come “*uno strumento utile per contrastare le strategie di resilienza sviluppate dai servizi pirata*”, fa riferimento al passaggio ad indirizzi IP diversi per aggirare le misure di blocco, presupponendo quindi che quest’ultimo possa essere non solo del nome a dominio, ma anche dell’indirizzo IP. La legge antipirateria, poi, prevede esplicitamente che l’Autorità può ordinare di “*disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’insta-damento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite*”.

L’intervento dell’Autorità contempera comunque i principi di gradualità e proporzionalità con quello di adeguatezza così da rispondere alla ratio sottostante alla normativa in materia di diritto d’autore e connessi.

Con riferimento al suggerimento di considerare il concetto di “evento live” in termini estensivi si sottolinea che le modifiche al Regolamento dda poste in consultazione e oggetto della presente delibera sono state limitate alla tutela degli eventi sportivi in diretta, la cui titolarità esclusiva è in capo a un numero di soggetti circoscritto e individuabili con certezza, alla luce della Raccomandazione. Tuttavia, a seguito della pubblicazione della legge antipirateria, l’Autorità estenderà l’ambito di applicazione anche agli altri eventi in diretta ivi delineati avviando una nuova consultazione pubblica entro il mese di settembre 2023.

Infine, quanto alle procedure di sblocco si rinvia alle osservazioni relative alla durata del blocco.

Misure e/o apparecchiature tecnologiche idonee per assicurare completezza e/o regolarità della segnalazione

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Diversi rispondenti concordano con la necessità evidenziata dall’Autorità che, per quanto previsto nel Regolamento dda, è necessario servirsi di una piattaforma che consenta una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all’ordine cautelare. L’adozione di strumenti automatizzati in grado di individuare in maniera univoca le trasmissioni illecite di eventi in diretta consentirebbe agli operatori/ISP di intervenire in tempo quasi reale e comunque entro la tempistica indicata nel provvedimento in consultazione.

Alcuni rispondenti ritengono che, a livello tecnologico, sia certamente fattibile e non costosa la realizzazione di un sistema di comunicazione tra i vari soggetti coinvolti e gestito da Agcom.

Un rispondente evidenzia come un confronto di natura meramente tecnica con la stessa Autorità sia fondamentale per affrontare questioni legate perlopiù all'interazione con la piattaforma. Tale soggetto pone come condizione per la piena operatività della piattaforma automatizzata, l'avvio di un periodo di sperimentazione caratterizzato dalle seguenti caratteristiche: i) sia esteso a tutti gli ISP; ii) sia governato da un set di regole che guidi il titolare dei diritti alla corretta individuazione degli indirizzi internet per i quali richiedere l'oscuramento; iii) consenta al titolare dei diritti, sotto la propria responsabilità, di inoltrare direttamente all'ISP la richiesta di oscuramento, facendo salvo quanto già previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n.70/2003 iv) siano previsti controlli (a campione o controlli ex post) da parte della stessa Autorità al fine di vigilare sul rispetto di tali regole da parte del titolare dei contenuti. Il medesimo soggetto sottolinea l'importanza di coinvolgere nel nuovo processo di oscuramento tutti gli attori che possono parteciparvi a vario titolo, inclusi i soggetti che offrono servizi di *resolving DNS* (es.: Google DNS, OpenDNS) in modo che il contrasto al fenomeno della pirateria sia il più ampio ed il più efficace possibile.

Un altro rispondente ritiene opportuno evidenziare che il blocco DNS potrebbe non essere sufficiente a interrompere la trasmissione illecita delle manifestazioni sportive o similari. Quest'ultimo, infatti, si presenta come eludibile nei casi di DNS open; al contrario, il blocco su base IP è più efficiente e meno facile da eludere in quanto potrebbe risultare fallace solo laddove venisse utilizzato un servizio di VPN o un Reverse Proxy. D'altra parte, poiché si ritiene improbabile, per la natura dell'attività in questione, che i server delle IPTV risiedano su piattaforme dedicate a tale servizio, con indirizzi IP statici e univoci, l'ordine di oscuramento basato sull'indirizzo IP potrebbe interessare una pluralità di risorse, anche non coinvolte nella diffusione illecita di manifestazione sportive.

Un altro operatore rileva che, ferma restando la necessità di una nuova fonte di rango primario che legittimi il regolamento, con riferimento alla piattaforma *machine to machine*, considerati i tempi previsti nel Regolamento in consultazione e al fine di evitare errori nell'esecuzione del blocco e conseguenti responsabilità, costituisce requisito imprescindibile l'adozione di una piattaforma automatizzata attraverso cui, previo ordine da parte dell'Autorità, possa avvenire un blocco automatico dei siti segnalati. In tal senso, una piattaforma *machine to machine* è l'unica soluzione da prendere in considerazione, tenendo conto della tempestività del blocco richiesto e della necessaria corrispondenza esatta tra la segnalazione e l'indirizzo da bloccare. In conclusione, quanto previsto nella bozza di Regolamento, dal punto di vista tecnico, potrà essere eseguito solo in presenza di una piattaforma automatizzata le cui specifiche tecniche e modalità realizzative dovranno essere definite nell'ambito di un tavolo tecnico coordinato dall'Autorità e che non potrà essere il Comitato ex art. 4 previsto dal Regolamento, in quanto non dispone di competenze tecniche adeguate e non si presta a garantire la partecipazione di tutti gli

interessati. I lavori del tavolo dovranno concludersi entro tempistiche definite in funzione della complessità e dell'elevato tecnicismo dell'attività, con particolare attenzione ai profili afferenti alla sicurezza della piattaforma, in ragione del fatto che la stessa dovrà essere in grado di interagire con le piattaforme di tutti gli operatori. Alla luce della rilevanza della piattaforma sulla sicurezza delle comunicazioni telematiche, al tavolo per la definizione dei requisiti e delle modalità di funzionamento della piattaforma dovrà partecipare anche l'Agenzia di Cybersicurezza Nazionale.

Un altro rispondente concorda che la migliore soluzione, una volta pubblicata ufficialmente una norma di rango primario che individui le responsabilità dei soggetti in maniera puntuale, in grado di permettere, il blocco di contenuti in tempi compatibili con le esigenze degli eventi in diretta o assimilabili e dei diversi *stakeholder* coinvolti, sia la predisposizione di una piattaforma che automatizzi i flussi informativi tra gli *stakeholder* coinvolti e l'esecuzione delle operazioni tecniche di blocco, in modo tale che gli operatori che dovranno applicare il blocco possano farlo automaticamente su input dell'Autorità (che avrà effettuato prima tutte le verifiche su cosa bloccare o dei titolari per le successive richieste inerenti ai medesimi contenuti oggetto del provvedimento dell'Autorità o contenuti della stessa natura). I dettagli della piattaforma e le modalità tecniche di scambio dovranno essere definiti in un apposito tavolo tecnico tra operatori e Autorità. La piattaforma automatizzata sotto il controllo di Agcom o di altro ente istituzionale, ma gestita e sotto la responsabilità di Agcom dovrà in sostanza gestire: 1) le istanze da parte dei titolari dei diritti verso Agcom, 2) le segnalazioni da parte degli assegnatari degli IP/DNS verso Agcom, 3) gli ordini di blocco da parte di Agcom agli Operatori di TLC/ISP e 4) le successive segnalazioni da parte dei titolari dei diritti, 5) il collegamento degli ordini di blocco ai sistemi degli Operatori, in modo da automatizzare anche le operazioni di blocco e sblocco³ degli indirizzi DNS/IP e l'eventuale reportistica collegata. Le caratteristiche funzionali e tecniche della piattaforma dovranno essere definite tramite un confronto tecnico/regolamentare, da avviare sotto il coordinamento dell'Agcom, da concludersi in tempi certi **[OMISSIONIS]** tra tutti gli *stakeholder* interessati, con particolare attenzione anche agli aspetti di sicurezza.

Alcuni rispondenti affermano di non essere a conoscenza di misure e/o apparecchiature tecnologiche idonee al fine di assicurare completezza, regolarità e/o fondatezza della segnalazione.

Un soggetto ritiene idoneo eliminare il criterio dell'*attualità* e *mitigare l'onere della prova*. Delimitare la violazione al criterio dell'attualità, oltre a rendere le misure poco agevoli e inefficaci, può ridurre eccessivamente il campo delle segnalazioni possibili e il raggio di azione dei titolari dei diritti. Inoltre, può offrire una scappatoia ai soggetti responsabili delle violazioni. La violazione può essere non attuale al momento della segnalazione, ma può essere comunque continua o anche occasionale, senza che questo in nessun modo ne diminuisca la gravità e/o il danno da essa derivante ai titolari dei diritti. L'onere della prova implicherebbe che il segnalante debba dichiarare *"sotto la propria responsabilità, fornendo altresì prova documentale certa"* che la violazione sia, oltre che *attuale*, anche *univoca*.

Due rispondenti ritengono che la proposta di modifica tesa ad introdurre l’obbligo, per i destinatari del provvedimento cautelare adottato dall’Autorità, di disabilitare il sito segnalato entro trenta minuti dalla segnalazione del titolare dei diritti costituirebbe un notevole passo avanti rispetto allo *status quo*. In particolare, con riferimento ai provvedimenti d’urgenza emessi dal giudice ordinario che dispongono un intervento “immediato” dei fornitori di servizi senza tuttavia prevedere un tempo definito di intervento, questi comportano, nella prassi operativa, scostamenti significativi nei tempi di implementazione garantiti dai diversi ISP, comunque generalmente superiori ai trenta minuti previsti dalla novità regolamentare. Ritengono, inoltre, che le verifiche previste nel nuovo comma 4-sexies dovrebbero riguardare solo la conformità e la completezza delle segnalazioni (non anche la loro fondatezza), consentendo in tal modo una verifica automatica da parte della piattaforma informatica all’uopo predisposta. Al riguardo, rappresenta che la giurisprudenza consolidata dispone già ordini di blocco c.d. “dinamici” (ossia estesi ad ogni successiva variazione di indirizzo utilizzato per le trasmissioni illecite), senza alcuna verifica sulla fondatezza di tali segnalazioni da parte del giudice ordinario, che si limita ad indicare i requisiti che le segnalazioni devono soddisfare. Suggeriscono altresì di fare riferimento, nei nuovi commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, non ai “siti internet” soltanto ma ai “siti internet e/o indirizzi telematici”, in ragione del fatto che il fenomeno delle IPTV pirata si fonda solo in parte sull’utilizzo di siti internet, normalmente utilizzati per promuovere le attività illecite e non per la trasmissione dei contenuti, che avviene piuttosto tramite server collegati a precisi indirizzi telematici (oggetto principale degli ordini di blocco).

Relativamente al tempo di validità del blocco previsto dallo schema di Regolamento, i medesimi soggetti propongono di rivalutare la proposta contenuta nel comma 4-quater (blocco implementato “per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata”) poiché: (i) costituirebbe un passo indietro rispetto ai blocchi ordinati dal Tribunale, che sono permanenti; (ii) creerebbe problemi operativi, rendendo molto più complessa la gestione delle segnalazioni per i titolari e dei blocchi per gli ISP; (iii) è ingiustificata, alla luce della accertata illiceità dei siti/indirizzi bloccati, dediti esclusivamente ad attività illecite (requisito essenziale per il blocco al comma 4-quinquies). Al riguardo, viene tra l’altro evidenziato che i blocchi hanno ad oggetto indirizzi utilizzati esclusivamente per attività illecite e un blocco temporalmente limitato sarebbe un inspiegabile “regalo” alle organizzazioni criminali che gestiscono le IPTV illecite.

Relativamente alla “certezza” in ordine all’indicazione dei siti segnalati, un soggetto evidenzia che essa può provenire soltanto dai titolari dei diritti (che li hanno concessi ai media autorizzati alla trasmissione) oppure da cessionari o concessionari esclusivi dei diritti (che dovrebbero indicare i siti da essi gestiti o autorizzati alla trasmissione), ritenendo al riguardo sufficiente un’autodichiarazione del segnalante. Inoltre, per velocizzare il controllo sulle istanze pervenute, reputa opportuno individuare i segnalanti “attendibili” attraverso un elenco di cessionari dei diritti sportivi da acquisire tramite intese con le Federazioni sportive e ritiene auspicabile l’adozione di un sistema

di monitoraggio centralizzato effettuato, ad esempio, con tecnologie di *watermarking* e *web crawling*.

Un soggetto sottolinea che la massima efficacia per tracciare e “certificare” la presenza di contenuti non autorizzati, in termini di velocità di comunicazione degli illeciti, si otterrebbe affiancando l’utilizzo dei *watermark* con un API esposta da Agcom che consentirebbe di automatizzare molte delle procedure di raccolta e invio dei dati. Per i titolari dei diritti, però, sarebbe più semplice, almeno in fase iniziale e di *setup*, l’utilizzo, ai fini della segnalazione, di una *dashboard* dedicata, semplice e intuitiva, dove inserire in *real time* e appena iniziati gli eventi, i dati relativi al sito/*network* da bloccare.

Un altro soggetto ritiene che debba essere garantita l’efficacia e la tempestività della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-*quinquies*; ove così non fosse, non verrebbe garantita alcuna tutela sostanziale nei confronti di quegli eventi il cui valore si esplica nella trasmissione della diretta. Ritiene che la verifica circa la regolarità formale della segnalazione possa essere svolta in fase di presentazione dell’istanza di cui ai commi 4-*bis* e 4-*quater*; la verifica della fondatezza può essere ottenuta per differenza utilizzando le liste di cui al 4-*quater* e confrontandole con quelle oggetto di segnalazione. Rileva che approfondite verifiche concernenti la presenza di contenuti legittimi e leciti possa essere demandata a una fase successiva. Ritiene che ai fini della fondatezza sostanziale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-*quinquies*, sia sufficiente che i titolari dei diritti indichino quanto specificato nell’ultimo comma del 4-*quater* (le liste), anche direttamente ai destinatari del provvedimento; ciò deve essere reputato adeguato e sufficiente per adottare nell’immediato un provvedimento inibitorio nei confronti dei siti in violazione.

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento alla richiesta di eliminare il requisito dell’attualità della condotta illecita si sottolinea che proprio tale requisito giustifica le misure che si introducono con la presente delibera, ossia la disabilitazione dell’accesso ai siti/indirizzi telematici che diffondono contenuti in diretta in tempo reale. Ciò considerato che la maggior parte del valore della trasmissione di un evento sportivo risiede nel fatto che è in diretta e la maggior parte di tale valore è persa al termine dell’evento.

Con riferimento alla rappresentata necessità di avviare un confronto di natura prettamente tecnica sulla piattaforma, si ricorda che l’Autorità ha già avviato un’interlocuzione con i fornitori di servizi destinatari degli ordini di disabilitazione dell’accesso ai siti/indirizzi telematici che trasmettono illecitamente eventi sportivi in diretta al fine di individuare le soluzioni tecnologiche più adeguate allo scopo del Regolamento e meno onerose per gli ISP.

Come già anticipato, ai sensi dell’art. 6 della legge antipirateria, l’Autorità, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convocherà un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete

internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, attraverso una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. Le specifiche tecniche così condivise confluiranno in apposite linee guida dedicate all'implementazione e al funzionamento della piattaforma.

Circa le verifiche previste nel nuovo comma 4-*sexies*, che secondo alcuni rispondenti dovrebbero riguardare solo la conformità e la completezza delle segnalazioni e non anche la loro fondatezza, si sottolinea che avvalendosi della piattaforma l'Autorità effettuerà una verifica automatica delle segnalazioni successive all'adozione dell'ordine cautelare. Con particolare riferimento alla fondatezza di tali segnalazioni, l'Autorità definirà con i soggetti interessati all'interno del predetto tavolo tecnico gli elementi di prova e la documentazione necessaria da allegare alla segnalazione ai fini della esecuzione del blocco.

Quanto al blocco degli indirizzi IP si rimanda a quanto già osservato in precedenza. Con specifico riferimento al rischio, ipotizzabile in caso di disposizione del blocco IP, di *overblocking*, ovvero che possano essere bloccati anche siti estranei a quello che ha commesso la violazione – in quanto siti diversi possono essere ospitati da un medesimo IP, ovvero possono essere presenti sul sito più servizi – il Regolamento prevede che il soggetto legittimato dichiari sotto la propria responsabilità che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate. Inoltre, è sempre garantita la facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 5 dell'articolo 9-*bis*.

Infine, e in accoglimento a quanto richiesto da diversi soggetti, l'Autorità ritiene di non dover limitare il blocco al tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata. Su questo punto si rimanda alle osservazioni relative alla durata del blocco.

Quantificazione delle trasmissioni illecite per ciascuna manifestazione sportiva trasmessa in diretta e assimilate, rientranti nell'ambito di applicazione della nuova procedura cautelare

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni rispondenti hanno fornito informazioni generiche rilevando che sono numerose le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale riscontrate per le manifestazioni sportive. Tali soggetti rilevano come sia anche necessario includere nel concetto di trasmissioni “assimilate” anche i contenuti di sintesi, gli *highlights*, gli estratti e/o qualsiasi contenuto che derivi direttamente dalla trasmissione della manifestazione sportiva in diretta e nella sua interezza.

Tra questi alcuni hanno dichiarato che la pirateria digitale ha raggiunto dimensioni e modalità operative capaci di causare gravi danni all'economia italiana, generando, nel 2021, una perdita in termini di fatturato delle aziende italiane pari a 1,7 miliardi di euro e in termini di PIL di circa 716 milioni di euro, cui ha altresì corrisposto un innalzamento dell'incidenza pari al 43% della pirateria audiovisiva tra gli italiani che hanno fruito illegalmente di contenuti audiovisivi. Un soggetto ha anche fornito dati puntuali relativamente al numero di blocchi attivati (servizi IPTV, nomi a dominio, indirizzi IP) a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 sino a quella in corso (al 31/12/2022) in esecuzione di provvedimenti del Tribunale. Tali dati sono molto significativi nella loro entità aggregata e attestano lo sviluppo crescente del fenomeno della pirateria nel corso degli ultimi anni.

Un soggetto ha riportato che secondo stime nel 2022 la pirateria di contenuti audiovisivi ha interessato il 43% della popolazione adulta e il 51% nei ragazzi sotto i 15 anni. Dati in aumento rispetto alla rilevazione precedente confermano che il contrasto a questo fenomeno illecito è più importante che mai. Dal precedente *focus* di indagine, relativo ai 12 mesi successivi al primo *lockdown* a causa della pandemia da Covid 19, è emerso che il 30% degli intervistati ha dichiarato di aver sottoscritto nel periodo a cavallo tra il 2020 e il 2021 almeno un nuovo abbonamento a piattaforme legali di contenuti audiovisivi. Tuttavia, lo sport live è stato il contenuto che si è distinto per il maggior incremento in termini di diffusione illecita e non ha registrato alcun calo in termini di atti di pirateria rispetto al 2019, registrando anzi un aumento (32,5 milioni di atti di pirateria nel 2021, +5% rispetto al 2019). La tipologia di pirateria più diffusa, anche nell'indagine del 2021, si conferma quella digitale che ha subito un'impennata durante la pandemia e ormai coinvolge la quasi totalità dei pirati (il 40% della popolazione italiana). Tra le modalità di accesso ai contenuti pirata, di particolare impatto risulta la fruizione tramite IPTV illecite la cui crescita si conferma preoccupante ed emerge oggi come la principale modalità di pirateria audiovisiva nel panorama italiano: la sua incidenza a fine 2021 è del 23%, più che raddoppiata in 2 anni. Infine, per la prima volta, nel 2021, è stato anche stimato il danno legato alla pirateria di sport live: 11 milioni di fruizioni perse e una conseguente perdita di fatturato pari a 267 milioni di euro. In conclusione, considerando tutti e tre i contenuti (non solo film e serie come avveniva in passato, ma anche sport), sono state stimate ripercussioni per l'economia italiana pari a 1,7 miliardi di euro di perdita in termini di fatturato delle aziende (non soltanto per l'industria audiovisiva), che implicano una perdita di PIL di circa 716 milioni di euro e di circa 9.400 posti di lavoro.

Infine, un altro soggetto ha fornito dati puntuali rilevando che nel 2021 si registravano 32,5 milioni di atti di pirateria di eventi sportivi (+5% rispetto al 2019). Sempre nel 2021, gli italiani che hanno commesso almeno un atto di pirateria sono stati il 43% (+6% sul 2019). La Società fa presente che risulta molto in crescita la pirateria tramite IPTV illecite, che nel 2021 registrava una incidenza del 23%, pari a oltre il doppio rispetto a due anni prima. Si stima una perdita di 11 milioni di fruizioni (legali) nel 2021, con perdita di 267 milioni di euro. Considerando tutti i generi di contenuti, il danno per le

aziende è di 1,7 miliardi di euro, con una perdita di 716 milioni di euro di PIL e di 9.400 posti di lavoro.

Un soggetto evidenzia che i dati analizzati per il periodo 2017-2020 mostrano un calo delle violazioni dei diritti on line, anche dovuto al miglioramento degli strumenti e delle tecnologie di protezione dei contenuti. In tale ottica, il medesimo afferma, quindi, che nel provvedimento in consultazione i dati sul fenomeno sono sovrastimati, inclusi quelli sulla pirateria di eventi sportivi in diretta.

Altri rispondenti hanno fornito stime puntuali sull'ammontare del numero delle trasmissioni illecite per ciascuna manifestazione sportiva trasmessa in diretta e assimilate, rientranti nell'ambito di applicazione della nuova procedura cautelare. Tra essi un rispondente, nel quantificare il fenomeno in un ordine di molte migliaia per ogni giornata di campionato, rileva, al contempo, che è necessario fare una distinzione tra trasmissione illecita di eventi live (in tutto o in parte) e trasmissione di immagini, clip video, ritrasmissione di contenuti dei *broadcaster* illecitamente ottenuti allo stadio e/o mediante clipping di trasmissioni e contenuti degli operatori. Sottolinea, inoltre, che allo stato attuale non è possibile fornire una quantificazione esatta delle relative trasmissioni illecite, ma si può affermare che generalmente si osservano diverse violazioni: accesso a IPTV illegali da parte degli utenti, mediante sistemi di autenticazione e pagamento del tutto assimilabili ad organizzazioni aziendali lecite; accesso a siti web e servizi OTT di operatori esteri che trasmettono regolarmente nei propri mercati in chiaro o a pagamento, mediante VPN e/o violazione dei sistemi dei suddetti operatori, anche attraverso operazioni di *link repost* e condivisione di account tra più soggetti; acquisizione di immagini direttamente allo stadio da parte di operatori "professionisti" che lucrano sui contenuti sportivi mediante attività social; acquisizione di contenuti e immagini protette dei *broadcaster* mediante clipping video, poi ritrasmesse su siti web e social (inclusi canali di informazione e intrattenimento professionale) e presentate senza opportuna autorizzazione e credits. Considerando le casistiche sopra elencate, il rispondente quantifica il fenomeno in un ordine di molte migliaia per ogni giornata di campionato.

Con specifico riferimento ai siti pirata che condividono *link* a più eventi, il numero medio di trasmissioni illecite è di circa 650 *link* web illeciti per evento; il che significa che per più partite si possono raggiungere 2.000/3.000 *link* per giornata.

Un altro soggetto pur ritenendo che un'esatta quantificazione del fenomeno appare molto difficile, data la sua estrema dinamicità e le difficoltà insite nel monitoraggio dello stesso, ipotizza, tuttavia, che nel caso dei *linking site* si può stimare una media di circa 100 siti che in un dato momento offrono la possibilità di assistere a eventi sportivi non autorizzati. I flussi video utilizzati da questi siti sono alcune decine e rileva che colpendoli direttamente si metterebbero fuori gioco quasi tutti i *linking site*. Nel caso delle IPTV, i *network* che consentono la fruizione dei contenuti illeciti sono alcune centinaia (ipotizza una media di 500). Tali numeri fanno riferimento a piattaforme/*network* che mettono a disposizione contenuti di canali italiani, mentre includendo anche siti e IPTV che

diffondono gli stessi contenuti in lingua straniera (ad esempio la partita di calcio trasmessa da un canale autorizzato straniero), crescerebbero esponenzialmente.

[OMISSION]

Un soggetto evidenzia che sono numerose le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale riscontrate in relazione ad eventi *premium* (Olimpiadi, campionati mondiali ed europei di calcio), oltre a quelle inerenti alla trasmissione illecita, da parte di soggetti terzi, di *highlights* di durata superiore a quella consentita dai contratti di licenza o a quelle inerenti alla normativa che disciplina il diritto di cronaca. In ragione di ciò, ritiene opportuno dettagliare nella bozza di Regolamento anche le trasmissioni c.d. “assimilate” quali sintesi *highlights* o video clip, al fine di rafforzarne la relativa tutela (cfr. considerando primo capoverso, pag. 7 della delibera 445/22/CONS).

Secondo un altro soggetto le violazioni sono numerose, difficilmente monitorabili e quantificabili. Ritiene necessario includere nel concetto di trasmissioni “assimilate” anche i contenuti di sintesi, gli *highlights*, gli estratti e/o qualsiasi contenuto che derivi direttamente dalla trasmissione della manifestazione sportiva in diretta e nella sua interezza. Qualsiasi estratto della manifestazione sportiva, trasmesso anche in differita e in un arco temporale ravvicinato allo svolgimento dell’evento, rientra a pieno titolo nel diritto di tutela.

Infine, alcuni rispondenti non hanno fornito alcuna indicazione in quanto non sono a conoscenza dell’ammontare medio delle trasmissioni illecite che possano rientrare all’interno della nuova procedura cautelare.

Estendibilità delle misure tecnologiche idonee a verificare la completezza e la fondatezza delle segnalazioni nell’ambito delle trasmissioni sportive ad altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d’autore, trasmessi in diretta (o assimilate).

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

La maggior parte dei rispondenti è favorevole in linea di principio all’estensione delle procedure e delle misure tecnologiche proposte per gestire le segnalazioni relative alle manifestazioni sportive trasmesse in diretta (o assimilate) anche per altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d’autore.

Tra di essi alcuni rilevano che non sussistono a loro avviso controindicazioni tecniche che possano pregiudicare il relativo utilizzo considerato che le soluzioni tecniche utilizzate per la relativa individuazione sono le medesime; altri osservano che nello specifico settore degli eventi sportivi, in particolare calcistici, sussiste una peculiarità data dall’attribuzione di diritti di esclusiva, rispetto alla quale i soggetti autorizzati alla

trasmissione sono facilmente individuabili, anche se una tutela che sia rapida, concreta ed efficace non può che ben adattarsi anche ad altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore.

Alcuni rispondenti precisano come in caso di realizzazione di una piattaforma automatizzata e previo riconoscimento agli ISP/Operatori di TLC del completo ristoro degli investimenti e dei costi di gestione sostenuti al proprio interno per interfacciarsi con la piattaforma, nulla osti alla estensione della procedura che verrà definita anche ad altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore trasmessi in diretta (o assimilati).

Un rispondente rileva che allo stato non esistono misure tecnologiche idonee a verificare, da sole e senza l'intervento umano, la fondatezza delle segnalazioni di asserite violazioni dei diritti audiovisivi sportivi. Si esclude, quindi, che la tutela proposta con tali strumenti possa essere estesa in altri settori.

Un soggetto è favorevole all'estensione della nuova disciplina a tutti i contenuti protetti, quanto meno con riferimento alle "trasmissioni assimilate". Per quanto riguarda la prova della titolarità del diritto sull'opera, l'Associazione reputa sufficiente una semplice dichiarazione, specialmente laddove il segnalatore sia un operatore professionale (es. emittenti radio televisive). Sottolinea di essere da sempre impegnato nella tutela del diritto d'autore, e in particolare, nell'affermazione del principio del "*notice and stay down*", ritenuto l'unico mezzo di effettiva tutela dei diritti dei titolari in considerazione del fatto che il principio del "*notice and take down*" non impedisce agli utenti che caricano contenuti di immettere nuovamente le opere protette sulle piattaforme. In ragione di ciò, l'Associazione ritiene necessario accertarsi che l'utilizzatore abbia compiuto i massimi sforzi per impedire il caricamento in futuro del materiale protetto segnalato o di materiale equivalente (anche alla luce della sentenza della CJUE C-18/18, sentenza del 3.10.19, Eva GlawischnigPiesczek c. Facebook Ireland Limited).

Un soggetto rileva che le stesse procedure utilizzate per l'identificazione e la segnalazione di eventi sportivi non autorizzati potrebbero essere utilizzate anche in caso di eventi di natura diversa, a patto che i siti/*network* che li diffondono siano gli stessi (*linking site*, IPTV etc.). Ritiene, infatti, che l'eventuale presenza di contenuti live su piattaforme di videostreaming e sui social network presenterebbe criticità diverse e l'unica, o quantomeno la più efficace, modalità di intervento sarebbe la richiesta alla piattaforma stessa di eliminare il contenuto.

Un altro rispondente osserva che nello specifico settore degli eventi sportivi, in particolare calcistici, sussiste una peculiarità data dall'attribuzione di diritti di esclusiva, rispetto alla quale i soggetti autorizzati alla trasmissione sono facilmente individuabili, ma ritiene che l'esperienza del settore possa utilmente fungere da volano anche rispetto ad altri eventi audiovisivi tutelati dal diritto d'autore. Aggiunge che è necessario un inasprimento delle sanzioni amministrative e l'ampliamento dei soggetti che rischiano di subirle. Al riguardo sottolinea che un inasprimento, sul piano amministrativo, civile e penale, delle conseguenze cui le violazioni conducono, sia nei confronti del soggetto che mette a disposizione contenuti illegali che in quelli del soggetto privato che ne beneficia o

usufruisce, possa aiutare al raggiungimento di un generale obiettivo di tutela massima del diritto d'autore ampiamente inteso.

Ciò in quanto le sanzioni attualmente vigenti rischiano di non concretizzarsi in un effettivo disincentivo alla violazione, perché di ridotta entità oltre che di ridotto impatto sociale e mediatico.

In tal senso ritiene necessaria una revisione, incentivata anche dall'Autorità, dell'art. 171 della Legge n. 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore, in modo da ampliare le condotte colpite includendo anche coloro che beneficiano di opere diffuse in violazione della stessa legge; rinforzare le conseguenze penali derivanti dalle suddette violazioni contemplando la pena della reclusione non solo se i reati siano commessi rispetto a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ma ugualmente se la stessa sia attribuita in via esclusiva/co-esclusiva solo a uno/più soggetti legittimati; aumentare sostanzialmente i valori di minimo e massimo edittali della multa applicabile.

Osservazioni dell'Autorità

In via preliminare, si ricorda che le modifiche al Regolamento dda poste in consultazione e oggetto della presente delibera sono state limitate alla tutela degli eventi sportivi in diretta, la cui titolarità esclusiva è in capo a un numero di soggetti circoscritto e individuabili con certezza, alla luce della Raccomandazione. A seguito dell'entrata in vigore della legge antipirateria, l'Autorità, a valle di una consultazione pubblica che sarà avviata entro il prossimo mese di settembre, delineerà l'ambito di applicazione delle misure con riferimento ai contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Con riferimento al suggerimento di inasprire le sanzioni amministrative in caso di violazione dei diritti d'autore e connessi si sottolinea che tali sanzioni sono state già inasprite a seguito dell'adozione della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* ("Decreto rilancio") e, segnatamente, dell'articolo 195-bis, rubricato *"Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore"*.

Il comma 8 dell'articolo 9-bis prevede infatti che in caso di inottemperanza agli ordini e di mancata proposizione o reiezione del reclamo si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore. La norma sopra citata stabilisce che per l'inottemperanza a ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro

diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio hiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

Infine, la legge antipirateria rafforza il sistema sanzionatorio, con la modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché del codice di penale.

Durata del blocco

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Numerosi rispondenti ritengono che il blocco relativo alle segnalazioni dei titolari debba essere implementato “per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata” intendendo per manifestazione sportiva il campionato, torneo od altra manifestazione di cui il singolo evento sportivo in occasione del quale l'inibitoria è disposta fa parte. Infatti, trattandosi di blocchi dinamici che hanno ad oggetto indirizzi utilizzati esclusivamente per attività illecite, il blocco limitato alla durata del singolo evento sportivo e di conseguenza la possibilità di poter riattivare tali indirizzi al termine degli eventi sportivi costituirebbe un serio rischio che detti indirizzi siano poi nuovamente usati per dar corso ad attività illecite.

Alcuni operatori sostengono anche che la previsione di un blocco limitato costituirebbe un passo indietro rispetto ai blocchi ordinati dal Tribunale, che sono permanenti e creerebbe problemi operativi, rendendo molto più complessa la gestione delle segnalazioni per i titolari e dei blocchi per gli stessi ISP.

Alcuni operatori suggeriscono di prevedere una procedura per consentire lo sblocco su istanza dei soggetti ad essa interessati e condizionata all'accertamento da parte dell'Autorità che gli indirizzi non siano e non saranno più destinati alle attività illecite.

Un operatore suggerisce un tempo di durata del blocco stesso (es. 2 ore o un tempo da definire nel tavolo tecnico) in modo che dopo quel tempo definito quell'indirizzo IP o DSN possa essere sbloccato automaticamente.

Al contrario, un altro soggetto sottolinea che la limitazione del blocco alla durata del singolo evento stride con il concetto di ingiunzione dinamica poiché, di fatto, costringerebbe i titolari dei diritti a segnalare ogni volta lo stesso sito in occasione dei diversi eventi. La procedura, inoltre, per come è concepita, rischierebbe di dilatare i tempi necessari per arrivare all'effettivo blocco e, soprattutto in caso di eventi di breve durata, potrebbe risultare inefficace. Si potrebbe, in alternativa, prendere in considerazione di limitare il blocco alla durata di una manifestazione nel suo complesso (ad esempio l'intera durata di un campionato di calcio). La misura così concepita snellirebbe le procedure, massimizzerebbe i risultati e sarebbe perfettamente in linea con il concetto di “istanza master” previsto dalle modifiche al Regolamento.

Osservazioni dell'Autorità

In accoglimento di quanto richiesto dalla maggior parte dei rispondenti alla consultazione pubblica, e tenuto conto del tenore delle previsioni recate dalla legge appena approvata, l'Autorità ritiene di non dover limitare il blocco al tempo di durata della trasmissione della manifestazione sportiva interessata.

In primo luogo, vale sottolineare che i blocchi ordinati dall'Autorità giudiziaria sono permanenti, pertanto una previsione diversa rischierebbe di rendere la tutela meno incisiva segnando dunque un arretramento rispetto a quanto già avviene. Inoltre, la temporaneità dei blocchi potrebbe creare problemi operativi, rendendo molto più complessa la gestione delle segnalazioni per i titolari e dei blocchi per gli ISP. Infine, alla luce della accertata illecità dei siti/indirizzi telematici oggetto di disabilitazione, prevista come requisito essenziale per il blocco al comma 4-*quinquies* dell'articolo 9-bis, tale previsione sarebbe ingiustificata e rischierebbe di rendere inefficace la misura adottata. È infatti acclarato che i siti internet/indirizzi telematici in questione sono ospitati su indirizzi utilizzati esclusivamente per attività illecite e renderli inaccessibili per un tempo limitato alla durata dell'evento sportivo permetterebbe alle organizzazioni dedita alla pirateria di perpetrare l'illecito.

Con particolare riferimento agli eventi sportivi in diretta, tali siti mettono sistematicamente a disposizione *link* che conducono alla trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio, in violazione della citata legge n. 633/41. Tali *link* sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara. Si configura pertanto una violazione grave dei diritti, in ragione della continuità della condotta nell'arco di tutte le giornate del campionato, della sistematicità della violazione e del significativo valore dei diritti della produzione audiovisiva del campionato interessata dalla condotta.

Pertanto, anche alla luce delle evidenze raccolte dall'Autorità nel corso di nove anni di applicazione del Regolamento di cui si dirà in seguito, è necessario adottare provvedimenti efficaci che non consentano di rinnovare la violazione al termine della trasmissione del singolo evento.

Nell'ambito della procedura di notifica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE, l'Autorità ha comunicato tale intento anche alla Commissione europea, che aveva chiesto di chiarire se l'ingiunzione avesse un tempo limitato, in ragione della durata dell'evento sportivo che si intende tutelare. La procedura si è conclusa senza ulteriori osservazioni da parte della Commissione.

Infine, la legge antipirateria, nel fare espresso riferimento ai blocchi, non ne dispone la temporaneità: ne consegue che il legislatore ha inteso attribuire al blocco natura definitiva.

Ciò premesso, taluni prestatori di servizi che hanno preso parte alla consultazione hanno rappresentato l'esigenza che gli indirizzi IP bloccati dopo un certo periodo di tempo possano comunque essere sbloccati laddove riassegnati per usi leciti. Premesso che

l’Autorità non è investita di alcuno specifico potere in tal senso, essa si riserva di valutare l’opportunità di condividere delle procedure ad hoc funzionali all’eventuale sblocco nell’ambito del tavolo tecnico con i soggetti interessati.

Modalità di disabilitazione IP/DNS

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un rispondente rileva una criticità relativa alle modalità di blocco ritenendo che i due strumenti di blocco (IP e DNS) non dovrebbero essere usati congiuntamente ossia, laddove l’Autorità ordini un blocco su base IP, indicando puntualmente l’IP di cui chiede un blocco su base IP attraverso la piattaforma *machine to machine*, la soluzione di blocco a livello FQDN (ossia DNS) non dovrebbe essere oggetto di ordine e viceversa.

Altri soggetti illustrano le differenze del meccanismo di blocco a livello IP e FQDN. Tramite il blocco IP l’ISP può effettuare un blocco a livello IP efficace e istantaneo poiché gli attuali protocolli di *streaming* video sono di tipo bidirezionale. Nel caso in cui però lo *streaming* fosse avviato prima del blocco e venisse usato un protocollo monodirezionale, il blocco non sarebbe efficace. Parimenti, il blocco a livello IP non può funzionare nel caso in cui l’utente utilizzi una VPN. Per quanto riguarda il blocco del DNS a livello di nome di dominio, il blocco FQDN non è “istantaneamente efficace” dal momento in cui viene applicato sui DNS degli ISP perché esiste – da protocollo DNS – un tempo di “caching” (TTL – Time To Live) dell’informazione all’interno dei sistemi terminali dei client che mantiene nella memoria del client l’informazione prima di chiederla nuovamente al DNS. Quindi il blocco è efficace solo per le “nuove connessioni” stabilite da un client verso l’FQDN da bloccare. Il blocco a livello DNS potrebbe essere anche facilmente aggirabile per l’utente finale ricorrendo a impostazioni che utilizzano server DNS di società specializzate al posto di quelli forniti dal *provider* di accesso e ritiene utile, pertanto, coinvolgere anche i soggetti che offrono servizi di *resolving* DNS.

[OMISSIONIS]

Alcuni rispondenti suggeriscono di fare riferimento, nei nuovi commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies*, non soltanto ai “siti internet”, quanto piuttosto ai “siti internet e/o indirizzi telematici”. Ciò perché il fenomeno delle IPTV pirata, che si intende contrastare con le proposte modifiche regolamentari, si fonda solo in parte sull’utilizzo di siti internet. In effetti, dei siti internet vengono normalmente utilizzati per promuovere le attività illecite, ma non per la trasmissione dei contenuti, che non avviene per il tramite di siti internet, ma tramite server collegati a precisi indirizzi telematici (oggetto principale degli ordini di blocco).

Infine, un soggetto rileva che il concetto dell’univocità degli indirizzi IP e DNS rischia di prestarsi a strumentalizzazioni e pone alcuni rischi di interpretazione. Molti siti, particolarmente critici in termini di quantità e visibilità di contenuti illeciti, non possono tecnicamente ritenersi univocamente dedicati alla diffusione di contenuti illeciti, in quanto spesso contengono contenuti leciti o borderline oppure risiedono su indirizzi IP

condivisi. Suggerisce quindi di modificare il testo in senso meno restrittivo. Suggerisce inoltre di prevedere la possibilità di richiedere solo il blocco DNS nei casi in cui l'IP del sito dovesse risultare condiviso oppure servito da servizi di reverse proxy o CDN.

Osservazioni dell'Autorità

Nel rinviare a quanto sottolineato per le osservazioni di carattere generale sul blocco degli indirizzi IP, si rileva che è sempre possibile richiedere il blocco del solo DNS.

Tuttavia, i dati sulle istanze pervenute all'Autorità, pubblicati con cadenza periodica sul sito internet www.agcom.it, evidenziano che il numero delle istanze riguardanti reiterazioni di violazioni già accertate rappresenta un numero molto elevato. Nello specifico, prendendo in esame l'arco temporale che va da maggio 2022 a maggio 2023, l'89% delle istanze pervenute sono state trattate con rito abbreviato, di cui il 71% ha riguardato reiterazioni di violazioni già precedentemente accertate. Larga parte delle istanze (l'84%) si conclude con ordini di disabilitazione dell'accesso, mediante blocco del DNS, rivolto ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, ovvero con ordini di rimozione selettiva del contenuto. Il 74%, la parte numericamente più rilevante, è costituita da ordini per reiterazione di violazioni relative a siti già oggetto di ordini di disabilitazione che hanno modificato il proprio nome a dominio (c.d. *alias*).

In generale, le violazioni accertate riguardano molto spesso la diffusione illecita di opere audiovisive. L'analisi sulla similarità dei DNS evidenzia una forte presunzione di alias, ossia una ripetitività costante delle violazioni da parte di alcuni soggetti e con identità dei gestori del medesimo sito. La maggior parte dei siti mantengono il medesimo indirizzo IP nel corso di tutti i cambi di nome a dominio.

Le evidenze dimostrano che alcuni siti, a seguito dei provvedimenti adottati, si sono rigenerati decine di volte, attraverso *alias* cui corrisponde un medesimo indirizzo IP, l'identità dei soggetti che hanno registrato il nome a dominio, la medesima impostazione grafica.

Tali siti, inoltre, sovente rinviano ai medesimi profili, pagine o gruppi sui social *network*, in cui peraltro gli utenti vengono avvisati direttamente ed esplicitamente del cambio di nome a dominio intervenuto dopo l'ordine dell'Autorità.

Dall'entrata in vigore delle modifiche apportate al Regolamento nell'ottobre del 2018, si è registrata una certa ciclicità con riferimento ai siti che si sono rigenerati attraverso il cambio del nome a dominio.

Oltre ad essere una misura più efficace, il blocco degli indirizzi IP sarebbe in linea anche con il principio di efficienza amministrativa, in quanto l'incidenza delle reiterazioni nei procedimenti a tutela del diritto d'autore comporta un dispendio di mezzi che ben potrebbe essere limitato con il blocco degli indirizzi IP.

Tipologia di verifiche da effettuare

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Per un rispondente non è chiaro quali verifiche sulla correttezza della segnalazione l’Autorità si proponga di svolgere nel citato lasso di tempo (una partita ad esempio dura 105 minuti) e, nel caso di errore nell’inibizione di un certo IP address, chi sia il soggetto responsabile dell’inibizione non corretta. È infatti importante per tale soggetto chiarire che il fornitore d’accesso sia in tale caso completamente sollevato da parte dell’Autorità di qualsivoglia responsabilità per i danni arrecati al titolare dell’IP address eventualmente temporaneamente ed erroneamente sospeso. Per le ragioni sopra esplicitate, il rispondente richiede all’Autorità di indire un tavolo tecnico per meglio specificare le procedure inibitorie, nell’ambito dell’avanzamento e della definizione tecnica del provvedimento in esame che, attualmente, sembra tenere conto solo della validità delle segnalazioni che potranno pervenire dai titolari dei diritti, piuttosto che della parte esecutiva degli ordini – interamente affidata agli ISP - su cui però poggia l’intera impalcatura che si vuole porre in essere.

Un altro rispondente ritiene molto importante, al fine di rendere effettivi i trenta minuti, evitare che le verifiche di Agcom diventino un possibile ostacolo, impegnando l’Autorità a fornire risposte in tempi strettissimi e il più delle volte in giorni ed orari non lavorativi. In tal senso, le verifiche previste nel nuovo comma 4-sexies non dovrebbero riguardare la fondatezza delle segnalazioni, ma solo la loro conformità e completezza, in tal modo consentendo una verifica automatica da parte del sistema informatico che verrà all’uopo predisposto. D’altronde la giurisprudenza copiosa e consolidata dispone ordini di blocco c.d. “dinamici”, ossia estesi ad ogni successiva variazione di indirizzo utilizzato per le trasmissioni illecite, senza alcun controllo da parte del Tribunale sulla fondatezza di tali segnalazioni. In effetti, il Tribunale si limita ad indicare i requisiti che le segnalazioni debbono soddisfare, senza appunto effettuare alcuna verifica sulle stesse.

Un rispondente rileva che la verifica circa la regolarità formale della segnalazione può essere svolta in fase di presentazione dell’istanza di cui ai commi 4 bis e 4 quater; la verifica della fondatezza può essere ottenuta per differenza utilizzando le liste di cui al 4 quater e confrontandole con quelle oggetto di segnalazione. Ad una successiva fase di approfondite verifiche può essere demandato l’obiettivo di rilevare se il sito oggetto di segnalazione e provvedimento di blocco immediato trasmetta anche contenuti legittimi e leciti. Pertanto, con specifico riguardo agli eventi live trasmessi da siti non autorizzati, ai fini della fondatezza sostanziale della segnalazione presentata ai sensi del comma 4-quinquies, è sufficiente che i Right Holders indichino quanto specificato nell’ultimo comma del 4 quater (le liste), anche direttamente ai destinatari del provvedimento; ciò deve essere reputato adeguato e sufficiente per adottare nell’immediato un provvedimento inibitorio nei confronti dei siti in violazione.

Un rispondente ritiene che sia necessaria l'eliminazione del criterio dell'attualità nonché una mitigazione dell'onere della prova. In particolare, quest'ultimo comporterebbe che il segnalante debba dichiarare "sotto la propria responsabilità, fornendo altresì prova documentale certa" che la violazione sia oltre che attuale, anche univoca. È parere della scrivente che delimitare la violazione con il criterio della sua attualità possa rendere le misure poco agevoli e il più delle volte inefficaci, riducendo eccessivamente il campo delle segnalazioni possibili e quindi anche il raggio di azione dei titolari dei diritti che intendano richiedere l'intervento dell'Autorità a propria tutela e offrendo, seppur involontariamente, una scappatoia ai soggetti responsabili delle violazioni. La violazione, infatti, può essere non attuale al momento della segnalazione ma può essere comunque continua o anche occasionale, senza che questo in nessun modo ne diminuisca la gravità e/o il danno da essa derivante ai titolari dei diritti. Lo stesso onere di fornire "prova documentale" andrebbe probabilmente specificato e dettagliato onde evitare di trasformare il diritto a ricevere tutela in un onere, peraltro di difficile adempimento, e quindi di fatto, vanificarlo. Ad esempio, potrebbero essere considerate prove documentali esemplificative – ma anche sufficienti – la copia del contratto che attesti la titolarità dei diritti violati, *screenshot* datati o *link* ai siti/piattaforma (qualora attivi).

Un altro rispondente ritiene che a livello tecnologico sia certamente fattibile e non costosa, la realizzazione di un sistema di comunicazione tra i vari soggetti coinvolti, che sarà gestito da Agcom. Tale sistema potrà agevolmente verificare la completezza e la regolarità formale delle segnalazioni, così come la fondatezza sostanziale, se correttamente intesa come sopra e di seguito indicata. Precisamente, si ritiene che la verifica debba essere collegata all'elenco dei soggetti e dei siti/indirizzi telematici autorizzati alla trasmissione, elenco che i titolari dei diritti depositeranno in sede di prima istanza e che Agcom potrà valutare e verificare nei tre giorni indicati dal nuovo comma 4-ter e che se necessario potrà essere nel tempo aggiornato. La successiva verifica della non riconducibilità delle nuove segnalazioni ai siti/indirizzi autorizzati potrà essere svolta facilmente e inequivocabilmente in modo automatizzato da Agcom, ferma restando la possibilità dell'Autorità di procedere a controlli a posteriori o a campione, se necessario.

Altri rispondenti ritengono che il sistema automatico potrà agevolmente verificare in automatico la completezza e la regolarità formale delle segnalazioni, così come la fondatezza sostanziale, se correttamente intesa come sopra e di seguito indicata. Precisamente, si ritiene che la verifica debba essere collegata all'elenco dei soggetti e dei siti/indirizzi telematici autorizzati alla trasmissione, elenco che i titolari dei diritti depositeranno in sede di prima istanza e che Agcom potrà valutare e verificare nei tre giorni indicati dal nuovo comma 4-ter e che, se necessario, potrà essere nel tempo aggiornato. La successiva verifica della non riconducibilità delle nuove segnalazioni ai siti/indirizzi autorizzati potrà essere svolta facilmente e inequivocabilmente in modo automatizzato da Agcom, ferma restando la possibilità dell'Autorità di procedere a controlli a posteriori o a campione, se necessario.

Un altro rispondente sostiene che le verifiche di Agcom (art. 9-bis, c. 4-sexies) dovrebbero riguardare solo la conformità e la completezza delle segnalazioni, ma non la

loro fondatezza, che si può verificare a posteriori e/o a campione, come già avviene per gli ordini del Tribunale civile di Milano, che dispone i c.d. “blocchi dinamici”.

Un soggetto ritiene che la procedura di cui al comma 4-*sexies* rischia di compromettere l’efficacia della misura in termini di velocità di intervento. Ciò in quanto sono necessari tempi tecnici al fine di inoltrare la lista dei siti e la fase di verifica da parte di Agcom rischia di creare un collo di bottiglia che pregiudicherebbe la possibilità di bloccare la trasmissione degli eventi in tempi utili. Aggiunge che i portali/*network* comunicati in occasione dei singoli eventi potrebbero essere nell’ordine delle centinaia. Ritiene che il problema potrebbe essere superato, almeno in parte, con l’eliminazione dell’obbligo di sbloccare i siti al termine dell’evento, in quanto la maggior parte dei *network* pirata resterebbero bloccati e non sarebbero segnalati in occasione di eventi successivi. Invita, infine, l’Autorità a considerare l’eliminazione della fase di verifica, consentendo ai titolari dei diritti, sotto loro piena responsabilità, di comunicare direttamente ai *provider* i *network* da bloccare.

Un altro soggetto sottolinea che nel testo in consultazione è stata proposta una modalità di “rilevazione” dei siti violativi dei diritti d’autore concernenti eventi sportivi trasmessi in diretta che si può definire “a contrario”. Tuttavia, ritiene che affinché si possa intervenire efficacemente e senza ritardo contro la pirateria, deve essere ritenuta necessaria e sufficiente la semplice indicazione dei siti su cui risultano disponibili eventi sportivi live in violazione del diritto d’autore proprio al fine di procedere al blocco immediato, anche automatizzato, degli stessi, senza necessità di effettuare verifiche nel merito della fondatezza della segnalazione.

Con specifico riferimento al comma 4-*sexies* ritiene che la verifica approfondita circa la conformità della segnalazione debba essere prevista solo in un momento successivo rispetto all’adozione del blocco. A suo parere le verifiche devono necessariamente essere trasposte a valle perché richiedono lo svolgimento di procedure ed azioni in tempi non coerenti con l’obiettivo di attivare un blocco nei 30 minuti successivi all’ordine, e alle successive segnalazioni, di una trasmissione illegale.

Ritiene che i soggetti legittimati possano, in seguito all’adozione dell’ordine di cui al comma 4-*bis*, effettuare una segnalazione anche direttamente agli ISP, non necessariamente solo ad Agcom ma mantenendo in copia conoscenza quest’ultima, dei siti su cui risultano disponibili eventi sportivi live in violazione del diritto d’autore affinché si proceda al blocco immediato. Ciò in quanto l’ordine di cui al comma 4-*bis* funge da provvedimento-cornice.

Secondo tale soggetto lo svolgimento di distinte verifiche preliminari e successive potrebbe consentire l’adozione di ordini di blocco con possibilità di sbloccare eventuali contenuti leciti ove dovessero essere stati erroneamente bloccati; consentire all’Autorità di sospendere il blocco, ove ritenuto necessario e in attesa delle dovute verifiche, ed eventualmente disabilitare nuovamente ove si confermino i profili di violazione; confermare il potere di diffida già attribuito all’Autorità nei confronti di quei siti che reiterino condotte violative; offrire una tutela sostanziale in caso di contenziosi amministrativi eventualmente avviati dai soggetti incisi da provvedimenti inibitori.

Ritiene, invece, che laddove fossero mantenute le impostazioni attuali, l'integrazione al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore finirebbe per essere ancor più dannoso per i soggetti titolari di diritti.

Osservazioni dell'Autorità

Circa le verifiche sulle segnalazioni, si sottolinea che avvalendosi della piattaforma l'Autorità effettuerà una verifica automatica delle segnalazioni successive all'adozione dell'ordine cautelare. Con particolare riferimento alla fondatezza di tali segnalazioni, l'Autorità definirà con i soggetti interessati all'interno del tavolo tecnico gli elementi di prova e la documentazione necessaria ai fini dell'aggiornamento dell'elenco degli indirizzi telematici/siti da disabilitare.

Sul punto, preme rilevare quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge antipirateria a norma del quale *“Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione”* (enfasi aggiunta).

Nel rinviare a quanto già sottolineato circa il regime di responsabilità previsto in capo agli *internet service provider*, si ricorda che il Regolamento prevede che il soggetto legittimato dichiari sotto la propria responsabilità che i nomi a dominio e gli indirizzi IP dei siti internet segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate. Inoltre, è sempre garantita la facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 5 dell'articolo 9-bis.

La procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/UE

Lo schema di Regolamento è stato altresì notificato alla Commissione europea ai sensi della cd. direttiva trasparenza, per il tramite dell'Unità centrale di notifica del MIMIT, la quale ha provveduto, in data 22 marzo 2023, alla trasmissione degli atti alla Commissione, determinando il decorso del termine di *stand still* di 3 mesi, scaduto lo scorso 23 giugno 2023. La Commissione ha chiesto alcuni chiarimenti con nota pervenuta, sempre per il tramite dell'Unità di notifica del MIMIT, in data 19 aprile 2023

(prot. n. 0106318). I chiarimenti richiesti erano i seguenti: “*1. Con riferimento agli ordini che l’Autorità può imporre ai fornitori di servizi di prevenire o di porre fine a una violazione del diritto d’autore o connessi relativa agli eventi sportivi in diretta, la Commissione invita a specificare se l’Autorità possa indirizzarli anche a fornitori di servizi di mere conduit stabiliti in altri Stati membri. 2. La Commissione invita a chiarire se l’ingiunzione ha un tempo limitato, in ragione della durata dell’evento sportivo che si intende tutelare. 3. La Commissione chiede di chiarire se il comma 4-sexies dell’articolo 9-bis della proposta di modifica si applica esclusivamente dopo almeno 24 ore dalla notifica dell’ordine. 4. Cosa accade se l’internet service provider non ottempera all’ordine di cui al comma 4-sexies dell’articolo 9-bis nei trenta minuti dalla notifica? Secondo le Autorità italiane è sempre proporzionato richiedere ai prestatori di mere conduit di agire in trenta minuti? 5. Quali sono i termini previsti per l’adozione delle modifiche al Regolamento poste in consultazione?*” L’Autorità ha dato riscontro in data 28 aprile 2023 (prot. n. 0114638). La Commissione, entro il menzionato termine del 23 giugno 2023, non ha formulato ulteriori richieste. Resta fermo, tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2015/1535 il quale prevede che “*Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione (tramite l’Unità centrale di notifica) il testo definitivo della regola tecnica*”, per cui il testo del provvedimento definitivo saranno notificato con le medesime modalità e per tramite della medesima Unità del MIMIT alla Commissione.

RITENUTO, pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione pubblica dai soggetti interessati e delle osservazioni della Commissione europea, di modificare e integrare il testo vigente del regolamento approvato con delibera n. 680/13/CONS nei sensi che precedono;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell’articolo 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

DELIBERA

Articolo 1

1. Sono approvate le modifiche al “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di cui all’allegato A alla presente delibera.
2. Il testo coordinato del *Regolamento* è riportato nell’allegato B alla presente delibera.
3. Gli allegati A e B formano parte integrante e sostanziale della delibera.

La presente delibera entra in vigore al momento della definizione dei requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di

dominio o degli indirizzi IP attraverso la piattaforma tecnologica unica da parte del tavolo tecnico e comunque non oltre il 1° gennaio 2024.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 26 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

Allegato A alla Delibera 189/23/CONS

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO
D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS COME
MODIFICATA DALLE DELIBERE NN. 490/18/CONS, 295/20/CONS E
233/21/CONS**

1. Al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, come modificato e integrato dalle delibere n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, n. 295/20/CONS, del 7 luglio 2020 e n. 223/21/CONS del 22 luglio 2021 di seguito denominato anche Regolamento, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 1, *lett. e-bis*), è aggiunto "Legge antipirateria": la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*";
- b) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-bis: "Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di mere conduit operanti nel territorio italiano di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, ai sensi dell'art. 8, comma 4. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1";
- c) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-ter: "L'ordine cautelare di cui al comma 4-bis è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima ed eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall'Autorità e comunque entro 24 ore dalla notifica dello stesso";
- d) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-quater: "Con l'istanza di cui al comma 4-bis un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l'ordine cautelare di cui al comma 4-bis, i destinatari del provvedimento procedano attraverso segnalazioni successive, al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni. A tal fine, nell'istanza sono indicati i siti internet gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate";

- e) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-*quinquies*: Il soggetto legittimato comunica all'Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 4-*quater* i siti internet/indirizzi telematici su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare di cui al comma 4-bis, sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d'autore o connessi. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate”;
- f) all'art. 9-bis, è aggiunto il comma 4-*sexies*: “L'Autorità, tramite le misure tecnologiche adeguate e individuate nell'ambito del tavolo tecnico istituito in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4-*quinques* e comunica le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare che immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione, disabilitano l'accesso ai siti internet/indirizzi telematici segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità. La pagina internet contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 5, nonché le relative modalità di presentazione”;
- g) all'art. 9-bis, comma 5, dopo le parole “dell'ordine cautelare”, sono aggiunte le seguenti: “nonché delle comunicazioni di cui al comma 4-*sexies*”;
- h) all'art. 9-bis, comma 6, dopo le parole “di cui al comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “e di cui al comma 4-bis, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-*sexies*”, inoltre le parole “l'ordine assume” sono sostituite con le seguenti: “le stesse assumono”;
- i) all'art. 9-bis, comma 7, dopo le parole “di cui al comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “e di cui al comma 4-bis, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-*quinquies*”;
- j) all'art. 9-bis, comma 8, dopo le parole “di cui al comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “e di cui al comma 4-bis, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-*quinquies*”;

Allegato B alla Delibera 189/23/CONS

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70**

**Capo I
Principi generali**

**Art.1
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) “Legge sul diritto d’autore”: la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;
 - c) “Testo unico”: il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
 - d) “Codice”: il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 - e) “Decreto”: il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*”;
 - e-bis) “Legge antipirateria”: la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica*”;
 - f) “prestatore di servizi”: il prestatore di servizi della società dell’informazione, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto, che svolge attività di *mere conduit* o di *hosting*, come definite rispettivamente dagli artt. 14 e 16 del Decreto medesimo, nonché i fornitori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 195-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione;
 - g) “gestore del sito *internet*”: il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli artt. 14, 15 e 16 del Decreto, che, sulla rete *internet*, cura

la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (*link* o *torrent*) alle stesse, anche caricati da terzi;

- h) “gestore della pagina *internet*”: il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli artt. 14, 15 e 16 del Decreto, che, nell’ambito di un sito *internet*, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (*link* o *torrent*) alle stesse, anche caricati da terzi;
- i) “prestatori di servizi di pagamento”: i soggetti che svolgono i servizi di cui all’art. 1, comma 1, *lett. b*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- l) “reti di comunicazione elettronica”: le reti come definite dall’art. 1, comma 1, *lett. dd*), del Codice;
- m) “servizio di media audiovisivo”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett.a*), del Testo unico;
- n) “servizio di media radiofonico”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett.a*), del Testo unico applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo Testo unico;
- o) “fornitore di servizi di media”: il fornitore di servizi come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. b*), del Testo unico;
- p) “opera digitale”: un’opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica;
- q) “programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall’art. 2, comma 1, *lett. e*), del Testo unico;
- r) “palinsesto”: l’insieme di una serie di programmi come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. g*), del Testo unico;
- s) “catalogo”: l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;
- t) “titolare o licenziatario del diritto”: ogni soggetto titolare o licenziatario del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale di cui alla *lett. p*);
- u) “soggetto legittimato”: titolare o licenziatario del diritto di cui alla *lett. t*) nonché, qualora abbiano ricevuto mandato dal titolare o dal licenziatario, associazioni di categoria oppure organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, come rispettivamente definiti all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

- v) “*link*”: collegamento ipertestuale all’opera digitale di cui alla *lett. p*);
- z) “*torrent*”: codice alfanumerico di collegamento attraverso il quale gli utenti sono posti nella condizione di interagire ai fini della fruizione delle opere digitali di cui alla lettera *p*);
 - aa) “*uploader*”: ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi *link* o *torrent* ovvero altre forme di collegamento;
 - bb) “*downloading*”: trasferimento di opere digitali su un proprio terminale o su uno spazio condiviso attraverso reti di comunicazione elettronica;
 - cc) “*streaming*”: flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni attraverso reti di comunicazione elettronica e riprodotti in tempo reale sul terminale dell’utente;
 - dd) “procedura di *notice and take down*”: procedure finalizzate alla rimozione di contenuti illeciti dalle reti di comunicazione elettronica;
 - ee) “*server*”: sistema di elaborazione connesso alla rete che ospita risorse direttamente fruibili da altri elaboratori che ne facciano richiesta;
 - ff) “rimozione selettiva”: eliminazione dalla pagina *internet* delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi ovvero del collegamento alle stesse mediante *link* o *torrent* o in altre forme;
 - gg) “disabilitazione dell’accesso”: disabilitazione dell’accesso alle opere digitali ovvero al sito *internet* univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati;
 - hh) “Comitato”: il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali di cui al Capo II;
 - ii) “Direzione” e “Direttore”: la direzione competente dell’Autorità e il Direttore della predetta direzione;
 - ll) “organo collegiale”: la Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità, la quale, ai sensi dell’art. 1, comma 6, *lett. b*, n. 4-bis, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall’art. 11, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248, esercita le funzioni di vigilanza e accertamento di cui all’art. 182-bis della Legge sul diritto d’autore e quelle di cui al Decreto.

Art. 2
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, il regolamento mira a promuovere lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione alla corretta fruizione delle stesse e reca le procedure volte all’accertamento e alla cessazione delle

violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d'autore. In particolare, l'Autorità tutela i diritti di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'Autorità valuta altresì il necessario bilanciamento tra la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la promozione del progresso tecnico ed economico, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi a favore dei consumatori.

3. Il presente regolamento non si riferisce agli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalità *downloading* o *streaming*, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica, fatti salvi i servizi offerti da fornitori che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, di cui all'articolo 195-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora consentano un atto di comunicazione al pubblico.

4. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica l'attuazione dei provvedimenti di cui ai Capi III e IV.

Capo II

Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali

Art. 3

Principi generali

1. L'Autorità promuove l'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere digitali, con particolare riferimento ai più giovani.

2. L'Autorità promuove la massima diffusione dell'offerta legale di opere digitali, incoraggiando lo sviluppo di offerte commerciali innovative e competitive e favorendo la conoscibilità dei servizi che consentono la fruizione legale di opere digitali tutelate dal diritto d'autore, nonché l'accesso ai servizi medesimi.

3. L'Autorità promuove l'elaborazione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto, per favorirne la cooperazione ai fini della tutela del diritto d'autore.

Art. 4

Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali

1. È istituito il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale dell'Autorità o da un suo delegato ed è composto dai seguenti soggetti che partecipano alle riunioni senza oneri a carico dell'Autorità:

- a) un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore delle seguenti categorie: consumatori, autori, artisti e interpreti, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi di media, prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a*), del Decreto;
- b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori istituito presso il Dipartimento comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico, Polizia postale e delle comunicazioni, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- c) rappresentanti dell'Autorità.

2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito di centri di ricerca, incoraggia il raggiungimento di intese tra le categorie di cui al comma 1, *lett. a*), con riferimento, tra l'altro, ai seguenti temi:

- d) la semplificazione della filiera di distribuzione di opere digitali al fine di favorire l'accesso alle stesse, anche attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e gli accordi di licenza sviluppati *ad hoc* per la diffusione di opere digitali, ferma restando la libera negoziazione tra le parti;
- e) l'adozione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a*), del Decreto, anche con riferimento a strumenti di contrasto, elaborati in collaborazione con i prestatori di servizi di pagamento, fondati sull'analisi delle transazioni economiche e dei modelli di business connessi all'offerta di contenuti in violazione del diritto d'autore (c.d. *follow the money*).

3. Il Comitato, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, cura:

- f) la promozione di misure di educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali, anche attraverso l'adozione di procedure di reindirizzamento automatico ad apposite pagine *internet* a ciò dedicate;

- g) la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali, a rimuovere le barriere esistenti e a promuovere iniziative commerciali di ampia fruibilità;
 - h) il monitoraggio dello sviluppo dell'offerta legale di opere digitali;
 - i) il monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento, anche con riferimento alle modalità di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità;
 - j) la formulazione di ipotesi di adeguamento del presente regolamento in relazione all'innovazione tecnologica e all'evoluzione dei mercati.
4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita all'interno della direzione.

Capo III

Procedure a tutela del diritto d'autore online ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70

Art. 5

Modalità di intervento

1. Ferme restando le eventuali procedure autoregolamentate di *notice and take down*, ai fini della tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica l'Autorità interviene su istanza di parte, ai sensi del presente e del successivo capo.

Art. 6

Istanza all'Autorità

1. Qualora ritenga che un'opera digitale sia stata resa disponibile sulla rete internet in violazione della Legge sul diritto d'autore, anche attraverso l'offerta di prodotti, componenti o servizi in violazione dei diritti d'autore e connessi ovvero la pubblicità, la promozione o la descrizione di attività in violazione dei diritti d'autore e connessi, un soggetto legittimato può presentare un'istanza all'Autorità, chiedendone la rimozione.

2. L'istanza all'Autorità di cui al comma 1 è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito *internet* dell'Autorità, e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto.

3. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per gli stessi diritti relativi alle medesime opere sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.

4. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che siano:

- a) irricevibili per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2 o per difetto di informazioni essenziali;

- b) improcedibili ai sensi del comma 3 ovvero per intervenuta cessazione della presunta violazione;
- c) inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento;
- d) manifestamente infondate;
- e) ritirate dopo la comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 7 e prima delle decisioni dell'organo collegiale di cui all'art. 8.

5. La direzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, *lett. a), b), c) e d)*, e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7, comma 1, delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, *lett. e)*. Delle suddette archiviazioni la direzione informa periodicamente l'organo collegiale.

6. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la direzione avvia il procedimento ai sensi dell'art. 7.

7. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro sette giorni dalla ricezione delle istanze ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità delle istanze medesime.

8. Qualora le condotte segnalate configuri fattispecie di competenza di altre amministrazioni, la direzione provvede alla trasmissione degli atti delle istanze archiviate ai sensi del comma 4, *lett. c) e d)*, del presente articolo.

Art. 7

Procedimento istruttorio dinanzi alla direzione

1. La direzione comunica l'avvio del procedimento al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l'esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento.

2. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la direzione informa i prestatori di servizi, nonché l'*uploader* e i gestori della pagina e del sito *internet*, ove rintracciati, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, di cui all'art. 6, comma 1.

3. Qualora i prestatori di servizi ovvero l'*uploader* o i gestori della pagina o del sito *internet* provvedano all'adeguamento spontaneo di cui al comma 2 ne danno contestuale comunicazione alla direzione.

3-bis. Qualora abbia avuto luogo l'adeguamento spontaneo di cui al comma 2, la direzione dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

4. Qualora ritengano di controdedurre in merito alla violazione contestata, i prestatori di servizi, nonché l'*uploader* e i gestori della pagina e del sito *internet* trasmettono alla direzione, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ogni elemento utile ai fini del relativo accertamento.

5. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, la direzione può disporre una proroga dei termini di cui all'art. 6, comma 7, e al comma 4 del presente articolo, fermi restando i termini di cui all'art. 8, comma 6, e all'art. 9, comma 1, *lett. d*). Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la direzione può altresì chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni utili all'istruttoria, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. Salvo il caso di adeguamento spontaneo di cui al comma 3, la direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto. La trasmissione degli atti all'organo collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Qualora nel corso del procedimento adisca l'Autorità giudiziaria per gli stessi diritti relativi alle medesime opere, il soggetto istante ne informa tempestivamente la direzione, che archivia gli atti e li trasmette all'Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già inviati all'organo collegiale ai sensi del comma 6, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

8. La direzione informa periodicamente l'organo collegiale delle archiviazioni disposte ai sensi dei commi 3 e 7.

Art. 8

Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

1. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

2. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'organo collegiale esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, impediscano la violazione medesima o vi pongano fine, ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto e dell'articolo 195-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. A tale scopo,

l'organo collegiale adotta gli ordini di cui ai commi 3, 4, 4-*bis* e 5 nei confronti dei prestatori di servizi, indicando altresì le misure idonee a impedire la reiterazione delle violazioni. I prestatori di servizi devono ottemperare agli ordini entro tre giorni dalla notifica.

2-*bis*. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4, 4-*bis* e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

3. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting*, di cui all'art. 16 del Decreto, di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali.

4. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del Decreto, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito. Al fine di impedire la reiterazione delle violazioni già oggetto di ordini di disabilitazione emanati dall'Autorità, i prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* sono tenuti a disabilitare l'accesso ai siti indicati nell'elenco in formato .txt messo a disposizione dall'Autorità medesima.

4-*bis*. Qualora le opere digitali rese disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi siano diffuse al pubblico attraverso prestatori di servizi che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, l'organo collegiale ordina di norma a tali prestatori di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime ovvero di adottare le misure eventualmente disponibili volte ad impedirne il caricamento. In presenza di violazioni gravi o di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali, mediante l'adozione di misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti.

5. Qualora adotti le misure previste ai commi 3, secondo periodo, e 4, l'organo collegiale ordina ai prestatori di servizi, ai sensi dell'art. 71, comma 2-*quater*, lett. a), del Codice, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet* redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità le richieste di accesso alla pagina *internet* su

cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

6. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 2-*bis*, 3, 4, 4-*bis* e 5 sono adottati dall'organo collegiale entro trentacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 6, ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima. Di essi è data notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

6-*bis*. Qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, l'organo collegiale può disporre una proroga del termine di cui al comma 6 di durata non superiore a quindici giorni.

7. In caso di inottemperanza agli ordini di cui ai commi 2, 3, 4, 4-*bis* e 5 l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

Art. 8-*bis*
Reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità

1. Qualora il soggetto legittimato ritenga che vi sia reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già accertata dall'Autorità ai sensi dell'art. 8, comma 2, e dell'art. 9-*bis*, comma 7, ne dà comunicazione all'Autorità medesima, allegando ogni documentazione utile. Si applicano le disposizioni dell'art. 6.

2. Qualora verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di rimozione selettiva ovvero di un ordine di disabilitazione dell'accesso alle opere digitali ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4-*bis*, l'Autorità provvede ai sensi dell'art. 8, comma 7.

3. Qualora verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito ai sensi dell'art. 8, comma 4, la direzione provvede con proprio provvedimento all'aggiornamento dell'elenco di cui al suddetto comma.

4. Il provvedimento è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità della medesima. Il provvedimento è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla notifica. La presentazione del reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. Il provvedimento è comunicato altresì al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Qualora venga presentato reclamo, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a presentare reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9,

comma 1, *lett. b*). L’organo collegiale delibera sul reclamo nel termine di sette giorni dalla data della sua presentazione.

5. Qualora ritenga che non sussista la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi segnalata con l’istanza di cui al comma 1, l’organo collegiale dispone l’archiviazione dell’istanza medesima ai sensi dell’art. 8, comma 1.

6. Qualora ritenga che non sussista la reiterazione segnalata con l’istanza di cui al comma 1, in quanto la fattispecie potrebbe integrare gli estremi di una autonoma violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, la direzione provvede ai sensi dell’art. 7.

7. La direzione informa periodicamente l’organo collegiale sui provvedimenti di aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 8, comma 4.

Art. 9 *Procedimento abbreviato*

1. Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell’istanza di cui all’art. 6 la direzione ritenga che i fatti stessi configurino un’ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale ovvero un’ipotesi di violazione di carattere massivo, i termini di cui agli artt. 6, 7 e 8 sono modificati come segue:

- a) l’archiviazione in via amministrativa e l’avvio del procedimento, di cui all’art. 6, comma 7, hanno luogo entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell’istanza medesima;
- b) la trasmissione delle controdeduzioni, di cui all’art. 7, comma 4, può avere luogo entro tre giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento;
- c) la trasmissione degli atti all’organo collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui alla lettera *b*);
- d) i provvedimenti di cui all’art. 8, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis e 5, sono adottati dall’organo collegiale entro dodici giorni dalla ricezione dell’istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell’istanza medesima;
- e) la proroga del termine per l’adozione dei provvedimenti dell’organo collegiale, di cui all’art. 8, comma 6-bis, non può avere durata superiore a cinque giorni;
- f) l’ottemperanza agli ordini di cui all’art. 8, commi 2, 3, 4, 4-bis e 5, ha luogo entro due giorni dalla notifica dell’ordine stesso.

2. Ai fini del ricorso al procedimento abbreviato di cui al presente articolo, la direzione valuta, tra l’altro, i seguenti elementi:

- a) la significativa quantità delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
- b) i tempi di immissione sul mercato dell'opera digitale;
- c) il valore economico dei diritti violati e l'entità del danno causato dall'asserita violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
- d) l'incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore;
- e) il carattere ingannevole del messaggio, tale da indurre nell'utente l'erronea convinzione che si tratti di attività lecita;
- f) la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente;
- g) lo scopo di lucro nell'offerta illegale delle opere digitali, desumibile anche dal carattere oneroso della loro fruizione ovvero dalla diffusione di messaggi pubblicitari;
- h) la provenienza dell'istanza di cui all'art. 6 da parte di una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u*).

Art. 9-bis
Procedimento cautelare

1. Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di cui all'art. 1, comma 1, *lett. f*), di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4, 4-bis e 5, entro il termine di due giorni dalla notifica dell'ordine. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti.

2. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima.

3. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati ed è comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1.

4. L'ordine cautelare è notificato altresì, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono porre fine alla violazione. Qualora ciò si verifichi, la direzione revoca l'ordine cautelare e archivia in via amministrativa l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 4, *lett. b*.

4-bis. Con l’istanza di cui all’art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all’Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti nel territorio italiano di porre fine alla violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, ai sensi dell’art. 8, comma 4. La direzione procede all’emanazione dell’ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1.

4-ter. L’ordine cautelare di cui al comma 4-bis è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell’istanza medesima ed eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall’Autorità e comunque entro 24 ore dalla notifica dello stesso.

4-quater. Con l’istanza di cui al comma 4-bis un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l’ordine cautelare di cui al comma 4-bis, i destinatari del provvedimento procedano attraverso segnalazioni successive, al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni. A tal fine, nell’istanza sono indicati i siti internet gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate.

4-quinquies. Il soggetto legittimato comunica all’Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 4-quater i siti internet/indirizzi telematici su cui, dopo l’adozione dell’ordine cautelare di cui al comma 4-bis, sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d’autore o connessi. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all’attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d’autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate”;

4-sexies. L’Autorità, tramite le misure tecnologiche adeguate e individuate nell’ambito del tavolo tecnico istituito in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4-quinquies e comunica le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare che immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione, disabilitano l’accesso ai siti internet/indirizzi telematici segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall’Autorità. La pagina internet contiene l’avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 5, nonché le relative modalità di presentazione.

5. I destinatari della notifica dell'ordine cautelare, nonché delle comunicazioni di cui al comma 4-*sexies* possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla notifica stessa. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordine cautelare.

6. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 e di cui al comma 4-*bis*, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-*sexies* non sia stato presentato reclamo nel termine di cui al comma 5, le stesse assumono carattere definitivo e la direzione ne informa l'organo collegiale nella prima riunione utile.

7. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 e di cui al comma 4-*bis*, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-*quinquies* sia stato presentato reclamo ai sensi del comma 5, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a proporre reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9, comma 1, *lett. b*). L'organo collegiale adotta la decisione definitiva sul procedimento ai sensi dell'art. 8 entro sette giorni dalla proposizione del reclamo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 7.

8. In caso di inottemperanza agli ordini di cui al comma 1 e di cui al comma 4-*bis*, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-*quinquies* e di mancata proposizione del reclamo di cui al comma 5 la direzione ne informa l'organo collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore. Si provvede all'applicazione delle predette sanzioni e alla comunicazione agli organi di polizia giudiziaria anche nel caso di reiezione del reclamo di cui al comma 5.

Capo IV
Disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore sui servizi di media
Art. 10
Disposizioni generali

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui agli artt. 3 e 32-*bis* del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.

2. I fornitori di servizi di media radiofonici operano nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui all'art. 3 del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.

Art. 11
Istanza all'Autorità

1. Qualora ritenga che la diffusione di un programma o di parti di esso inserito in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari abbia luogo in violazione

della Legge sul diritto d'autore e dell'art. 32-bis, commi 1 e 2, del Testo unico, un soggetto legittimato può presentare un'istanza all'Autorità chiedendo che il programma non venga ulteriormente diffuso.

2. Qualora ritenga che la messa a disposizione di un programma o di parti di esso in un catalogo da parte di un fornitore di servizi di media non lineari abbia luogo in violazione della Legge sul diritto d'autore e dell'art. 32-bis, commi 1 e 2, del Testo unico, un soggetto legittimato può presentare un'istanza all'Autorità chiedendo la rimozione del programma dal catalogo.

3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse utilizzando e compilando in ogni loro parte, a pena di irricevibilità, i modelli resi disponibili sul sito *internet* dell'Autorità e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto.

4. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per gli stessi diritti relativi alle medesime opere sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.

5. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che risultino:

- a) irricevibili per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 o per difetto di informazioni essenziali;
- b) improcedibili ai sensi del comma 4 ovvero per intervenuta cessazione della presunta violazione;
- c) inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento;
- d) manifestamente infondate;
- e) ritirate dopo la comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 8 e prima delle decisioni dell'organo collegiale di cui all'art. 13.

6. La direzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5, lett. a), b), c) e d), e al destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 12, comma 1, delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5, lett. e). Delle suddette archiviazioni la direzione informa periodicamente l'organo collegiale.

7. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la direzione avvia il procedimento ai sensi dell'art. 12.

8. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro sette giorni dalla ricezione delle istanze ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità delle istanze medesime.

9. Qualora le condotte segnalate configurino fattispecie di competenza di altre amministrazioni, la direzione provvede alla trasmissione degli atti delle istanze archiviate ai sensi del comma 5, *lett. c) e d)*, del presente articolo.

Art. 12

Procedimento istruttorio dinanzi alla direzione

1. La direzione comunica l'avvio del procedimento al soggetto che ha presentato l'istanza ai sensi dell'art. 11, comma 1, e al fornitore di servizi di media. La comunicazione contiene l'esatta individuazione dei programmi che si assumono diffusi in violazione della Legge sul diritto d'autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, nonché del termine di conclusione del procedimento stesso.

1-bis. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la direzione informa i fornitori di servizi di media non lineari di cui all'art. 11, comma 2, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante. Qualora il fornitore di servizi di media non lineari provveda all'adeguamento spontaneo, ne dà contestuale comunicazione alla direzione.

1-ter. Qualora abbia avuto luogo l'adeguamento spontaneo di cui al comma 1-bis, la direzione dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

2. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, la direzione può disporre una proroga dei termini di cui all'art. 11, comma 8, e al comma 1 del presente articolo, fermo restando il termine di cui all'art. 13, comma 3. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la direzione può altresì chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni utili all'istruttoria, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Fatto salvo il caso di cui all'art. 14, la direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di diffida o di ordine di cui all'art. 13, comma 2.

4. Qualora nel corso del procedimento adisca l'Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto, il soggetto istante ne informa tempestivamente la direzione, che archivia gli atti e li trasmette all'Autorità giudiziaria medesima, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già inviati all'organo collegiale ai sensi del comma 3, dandone notizia al destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 13

Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

1. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.
2. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'organo collegiale diffida i fornitori di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della Legge sul diritto d'autore ovvero ordina ai fornitori di servizi di media a richiesta di rimuovere dal catalogo, entro tre giorni dalla notifica dell'ordine, i programmi messi a disposizione in violazione della predetta *Legge*.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dall'organo collegiale entro trentacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 11, commi 1 e 2, ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima. Di essi è data notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.
- 3-bis. Qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, l'organo collegiale può disporre una proroga del termine di cui al comma 3 di durata non superiore a quindici giorni.
4. In caso di inottemperanza alle diffide e agli ordini di cui al comma 2, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore.

Art. 14

Provvedimenti ai sensi dell'art. 1-ter, comma 8, del Testo unico

1. Qualora ritenga sussistente una violazione rilevante ai sensi dell'art. 32-bis del Testo unico da parte di fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana a norma dell'art. 1-bis, comma 4, dello stesso Testo unico, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui palinsesti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano, la direzione adotta un formale richiamo nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1-ter, comma 8, secondo periodo, del Testo unico, specificando i termini entro i quali occorre conformarsi al richiamo stesso.
2. Nel caso di mancata conformazione al richiamo nei termini fissati, la direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, proponendo di ordinare ai destinatari del richiamo stesso l'adozione di ogni misura necessaria ad inibire la diffusione al pubblico italiano dei palinsesti o dei cataloghi di cui al comma 1.
3. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione ovvero adotta l'ordine di cui al comma 2 entro settanta giorni dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 11, commi 1 e 2. L'inosservanza dell'ordine dà luogo all'irrogazione della sanzione

amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1-ter, comma 8, terzo periodo, del Testo unico. 4. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, l'organo collegiale può disporre una proroga dei termini di cui al comma 3 di durata non superiore a quindici giorni.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 15

Comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile, certificata.

Art. 16

Termini

1. Nel computo dei termini di cui al presente regolamento si tiene conto esclusivamente dei giorni lavorativi.

Art. 17

Tutela giurisdizionale

1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità previsti dal presente regolamento è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e degli artt. 133, comma 1, *lett. l*), e 135, comma 1, *lett. c*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 18

Clausola di rivedibilità

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati, anche nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2014.